



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino
piemontevda.lnd.it
Mail: piemontevda@lnd.it
PEC: figc.lnd.crpiermontevaosta@legalmail.it
@lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DATA PUBBLICAZIONE 29/10/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. Nuovo componente Delegazione Provinciale di Torino (dal comunicato ufficiale n. 148 della L.N.D.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 148 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe:

“Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- visti i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2026 e n. 76 del 5 Agosto 2026;
- preso atto della comunicazione pervenuta dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, relativa a variazione di nomina nell'ambito della Delegazioni Provinciali di Torino;
- visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- sentiti i Vice Presidenti, delibera di approvare la proposta di nomina di cui all'allegato sub A).

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella prima riunione utile.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Nuovo Componente MALCO MANUEL

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata della Delegazione Provinciale di Torino:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato	SPINA GIOVANNI	
Vice Delegato	CAPELLO DANIELE	
Componenti	SINOPOLI EUGENIO	CAPILLI GIULIO
	RAMELLINI GIORGIO	SOZIO CARMINE
	RUCCHIONE LUCA	MALCO MANUEL

Segretario BOCHICCHIO SIMONA

1.2. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 147 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 198/AA al 200/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 147 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Meccanismi di interscambio Campionato Serie C Calcio Femminile (dal comunicato ufficiale n. 156 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 156 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.4. Meccanismi di interscambio Campionato Serie C Femminile Calcio a Cinque (dal comunicato ufficiale n. 157 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 157 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. Segreteria L.N.D.

2.1.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI/E" – ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
6575989	LEQUIO ENRICO	24/04/2000	ASD CORTEMILIA	22/10/2026
6577424	JARRE ALESSANDRO	24/04/2001	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	26/10/2026
1033201	RUIZ TOBIAS MATEO	03/07/2001	NARZOLE CALCIO	28/10/2026
2146990	HYSA BRIAN	21/03/2004	ACQUI F.C.	28/10/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027.**

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia

successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.**

Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

2.1.2. PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA – ART. 34, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
FERRO SAMUELE	VIRTUS MULINO CERANO	13/08/2011	16/08/2027	26/10/2026
BONINI MATTEO	VIRTUS MULINO CERANO	16/08/2011	07/01/2027	26/10/2026
CRUDO MATTEO	VIRTUS MULINO CERANO	16/01/2011	09/01/2027	28/10/2026
MAZZA FILIPPO	VIRTUS MULINO CERANO	01/10/2011	28/08/2027	28/10/2026
TUFA DENIS	ACQUI F.C.	29/12/2010	27/08/2027	29/10/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
5469925	MINGOZZI MARCO	27/05/1999	ASD COSTIGLIOLE FC
2184538	RAVIGLIONE UMBERTO	13/08/2007	USD LUPETTI BIANCHI TRINO
2073070	VALEZANO GABRIELE	12/03/2007	ASD LA VISCHESE
2121140	NOVELLO ANDREA	22/03/2005	ASD BEPPE VIOLA CALCIO
2781664	LO VETERE MATHIAS	26/04/2010	USD GASSINOSANRAFFAELE
2778953	COMOLLI GIOELE	21/05/2008	USD CARRARA 90
2132690	KAPXHIU ENES	27/01/2004	ASD ALESSANDRIA LIONS 2014
2628722	PASTORELLO RICCARDO	18/03/2008	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
3597711	SEROUR IBRAHIM ELSAYED	25/07/2005	ASD CALCIO SETTIMO
1007415	WAR MOUHAMADOU	03/01/1996	VALLE CERVO ANDORNO SAN LORENZO
2451838	MASSARI MATTEO	21/06/2007	BORGARO AUTOINGROS
2762095	ACCONCIAIOCO ALBERTO	01/05/2009	SISPORT S.P.A.
3741333	MALUNE ALFONSO	10/07/1987	SETTIMO ACADEMY

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2336116	GIACOMINO SIMONE	09/01/2004	CIRIE CALCIO 1946
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2749496	BACIU DARIUS IONUT	10/04/2010	LASCARIS 1954
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
6659408	PARMIGIANO DIEGO FABIAN	06/02/2003	SAINT VINCENT CHATILLON (IN PRESTITO)
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento, la titolarità del tesseramento fa capo a Società di non competenza del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta e non è stata apposta la firma del calciatore.		
6950697	RADDI ALESSANDRO	03/01/2004	F.C. CASTIGLIONE
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
6645124	LANDORNO NICOLO	04/04/2002	LIVORNO FERRARIS BIANZE
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto il calciatore è in regime di contratto sportivo.		

3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3.1. Torneo Under 13 Silver 2026/2027 – Calcio a Nove

Si riporta – in allegato – il Comunicato Ufficiale n. 38 del Settore Giovanile e Scolastico, contenente le indicazioni relative alla manifestazione in oggetto, pervenutoci per il tramite del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano LOPARCO.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.2. Segreteria S.G.S.

3.2.1. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3069790	MITTICA FEDERICO	22/06/2011	ASD CHISOLA CALCIO
4402892	PELLEGRINO GINEVRA	10/07/2010	ASD TARANTASCA 2018
4249057	DOGLIERO NICOLO	01/04/2011	ASD POLISPORTIVA MONTATESE
3554644	DUCCI NICOLO	22/10/2011	ASD LANGA CALCIO

3222600	BELTRAMI ALESSANDRO	19/08/2013	USD CANNOBIESE 1906
4762278	STELLADORO THOMAS	26/08/2013	USA ANNONESE
3697015	COZMA DAVIDE MIHAI	29/05/2013	SETTIMO ACADEMY SSDARL
3059029	FOLLONI STEFANO	27/03/2012	LIVORNO FERRARIS BIANZE
3131185	PIZZARDI NICOLO	16/12/2010	USD G.A.R. REBAUDENGO
4276581	HASSANIN MOUSTAFA	18/07/2010	USD G.A.R. REBAUDENGO
3114789	KAZANXHI NATHAN	17/07/2012	ASD CIRIE CALCIO 1946
4186929	FESTA ALESSANDRO GIUS	21/09/2013	ASD CIT TURIN LDE
2888483	OCCELLI STEFAN	15/03/20213	PANCALIERICASTAGNOLE
3453049	SILVESTRI CRISTIAN	07/01/2013	BORGO VITTORIA CIT TURIN
3980805	GIORG AMERIGO	30/09/2017	AYGREVILLE CALCIO
2963828	BOLLINI SAMUELE	24/06/2011	BULE' BELLINZAGO
3389323	PAULICELLI EDOARDO	23/03/2011	CHISOLA CALCIO
4452368	LA PLACA BRAIAN	12/10/2017	BARCANOVA CALCIO
3022264	ULIANO LORENZO	08/07/2012	SISPORT S.P.A.
3309042	GRINDU AARON NICHOLAS	23/12/2012	ALPIGNANO
3346106	BUCCINO ALEXANDRE	08/07/2013	CANADA
3517593	SABATO ALEX DANIELE	14/07/2013	CUREGGIO CALCIO

3.2.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3623586	MOULHI ILIAS	25/03/2013	ASD MAPPANESE
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata.		
3462875	TODARO SAUL	23/07/2013	A.S.D. SANTHIA 1903
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
3074129	TARNA EDOARDO	25/04/212	SISPORT S.P.A.

3.2.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4700657	SHEHU RICCARDO	24/05/2020	VALLE DI SUSÀ S.C.
4788288	CELA MATHIAS	16/02/2019	SCA ASTI

3.2.4. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.3. Modifiche al programma gare

3.3.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed all'orario di seguito indicato:

SPARTAK SAN DAMIANO	Campionato Under 19 Reg. – Gir. D	sint. Via Einaudi – S. Damiano d'Asti
SPORTING LG S.S.D. A RL	Camp. Serie D Calcio a Cinque – Gir. C	Ore 21:15
NOVARA CALCIO A 5	Camp. Serie C2 Calcio a Cinque – Gir. A	Pala C. Sartorio – Via Verdi, 26 – Novara
W.F. ROLANDO ALESS.	Camp. Walking Football – Over 60 – Gir. A	Mercoledì ore 20:00

3.3.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato - le variazioni al calendario gare.

4. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della terza fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
FERIOLO CALCIO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	0 - 2	(1) A.S.D. CITTA DI COSSATO	- OLIMPIA SANTAGABIO 1948	3 - 4
			(1) - disputata il 22/10/2026		
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
IVREA CALCIO ASD	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	2 - 0	CARRARA 90	- VENARIA REALE	2 - 0
GIRONE E - 1 Giornata - A			GIRONE F - 1 Giornata - A		
ALPIGNANO	- PINEROLO	3 - 0	RACCONIGI CALCIO 1925	- SANTOSTEFANESE	1 - 3
GIRONE G - 1 Giornata - A			GIRONE H - 1 Giornata - A		
BUSCA 1920 A R.L.	- BOVES MDG CUNEO	2 - 1	ACQUI F.C. SSDARL	- SALE	1 - 1

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase

GIRONE 1 - 2 Giornata - R			GIRONE 2 - 2 Giornata - R		
VIRTUS VILLADOSSOLA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 0	TRECCATE CALCIO	- VARALPOMBIESE 1925	1 - 1

GIRONE 3 - 2 Giornata - R			GIRONE 4 - 2 Giornata - R		
CARPIGNANO	- SERRAVALLESE 1922	1 - 5	CRESCENTINESE	- ASD AC SANGIUSTESE	4 - 2
LIVORNO FERRARIS BIANZE	- GAGLIANICO C.S.I.	1 - 2	ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- CIGLIANO CALCIO	0 - 6
GIRONE 5 - 2 Giornata - R			GIRONE 6 - 2 Giornata - R		
SAN MAURIZIO C.SE	- LA NUOVA LANZESE	2 - 2	ROSTA CALCIO	- SUSÀ S.S.D. A . RL.	5 - 2
VALLORCO	- ARDOR S.F. CORIO ASD	0 - 2	VENAUS	- AVIGLIANESE	2 - 2
GIRONE 7 - 2 Giornata - R			GIRONE 8 - 2 Giornata - R		
PIANEZZA	- POL. PARADISO COLLEGNO	2 - 2	BEPPE VIOLA CALCIO	- TORINESE 1894 ASD	4 - 1
			G.A.R. REBAUDENGO	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	1 - 1
GIRONE 9 - 2 Giornata - R			GIRONE 10 - 2 Giornata - R		
CROCETTA CALCIO ASD	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	2 - 3	GASSINOSANRAFFAELE	- MONCALIERI CALCIO 1953	2 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- PERTUSA	3 - 3	SAN GIACOMO CHERI	- PSG SSDARL	2 - 2
GIRONE 11 - 2 Giornata - R			GIRONE 12 - 2 Giornata - R		
ORBASSANO CALCIO	- CUMIANA SPORT	5 - 0	POLISPORTIVA GARINO	- NICHELINO F.C. S.S.D.	5 - 0
PIOSSASCO	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	0 - 2	TETTI FRANCESI RIVALTA	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 1
GIRONE 13 - 2 Giornata - R			GIRONE 14 - 2 Giornata - R		
FOOTBALL CLUB VIGONE	- CARIGNANO A.S.D.	3 - 3	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	1 - 3
PRO POLONGHERA	- AIRASCHESE 1972	3 - 1	SAN BERNARDO	- VILLASTELLONE CARIGNANO	3 - 3
GIRONE 15 - 2 Giornata - R			GIRONE 16 - 2 Giornata - R		
LUSERNA	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 1	MARENE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 2
VALLE PO	- REVELLO CALCIO	1 - 0	NARZOLE CALCIO	- COSTIGLIOLE F.C.	3 - 0
GIRONE 17 - 2 Giornata - R			GIRONE 18 - 2 Giornata - R		
MURAZZO	- SAN BENIGNO	2 - 0	FORTITUDO F.O.	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	0 - 3
			FULVIUS 1908	- MONCALVO CALCIO	1 - 1
GIRONE 19 - 2 Giornata - R					
CASSINE	- ASCA ALESSANDRIA	1 - 2			
VIGUZZOLESE	- CAPRIATESE	1 - 2			

Delibera Giudice Sportivo

GARE DEL 22/10/2026

GIRONE 7 - 2 Giornata - R		
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- CASELLE CALCIO	D

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
LEINI 96	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	3 - 1	(1) AURORA NICHELINO	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 4
			(1) - disputata il 21/10/2026		
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
(1) ATLETICO TAURINENSE	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	6 - 2	AREA CALCIO ALBA ROERO	- GONZAGA S.S.D.A.R.L.	3 - 0
(1) - disputata il 21/10/2026					

RISULTATI GARE DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2026

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- AYGREVILLE CALCIO	0 - 1	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- PRO DRONERO	0 - 1
BRIGA	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	2 - 1	CHERASCHESE 1904	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 2
DUFOR VARALLO	- BORGARO AUTOINGROS	2 - 2	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- CHIERI	1 - 1
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- SPARTA NOVAROMENTINO SRL	0 - 1	MONREGALE CALCIO	- SPARTAK SAN DAMIANO	0 - 1
PRO EUREKA	- CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	1 - 1	MORETTA	- S.D. SAVIO ASTI	1 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 0	(1) POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- OVADESE SSDARL	3 - 1
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- CALCIO SETTIMO	1 - 2	PRO VILLAFRANCA	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 1
VOLPIANO PIANESE	- DRUENTINA	0 - 1	VANCHIGLIA 1915	- ALBESE 1917 SSDARL	2 - 2

(1) - disputata il 24/10/2026

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- FERIOLIO CALCIO	3 - 3	BARCANOVA CALCIO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 1
BULE'BELLINZAGO	- PRO PALAZZOLO	2 - 3	CALCIO MATHI	- ALPIGNANO	0 - 1
LUPETTI BIANCHI TRINO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	2 - 2	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	- BSR GRUGLIASCO ASD	3 - 0
OLIMPIA SANTAGABIO 1948	- GATTINARA F.C.	1 - 2	LA VISCHESI	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	2 - 0
ORNAVASSESE	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 1	MONTANARO	- CARRARA 90	2 - 3
UNION NOVARA	- CE.VER.SA.MA BIELLA	1 - 0	V.D.A. CHARVENSOD	- VDL FIANO PLUS	3 - 1
VALLE CERVO SAN LORENZO	- DORMELLETO-COMIGNAGO	1 - 1	VENARIA REALE	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	1 - 3
VIRTUS VERCELLI	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	VILLARBASSE	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	3 - 1

GIRONE C - 8 Giornata - A			GIRONE D - 8 Giornata - A		
BISALTA	- S.SEBASTIANO	4 - 0	ARQUATESE VALLI BORBERA	- SPORTING CLUB BEIBORG ASD	5 - 0
BOVES MDG CUNEO	- VILLAFRANCA	2 - 0	CANELLI 1922	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 0
BUSCA 1920 A R.L.	- VALLE VARAITA CALCIO	4 - 0	CENISIA A R.L.	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 2
PANCALIERICASTAGNOLE	- S.SECONDO A.S.D.	3 - 0	LUCENTO	- ANNONESE	1 - 1
PEDONA BORGO S.D.	- PINEROLO	2 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- NOVESE A.S.D.	0 - 2
SANT ALBANO	- CAVOUR	4 - 1	MONFERRATO	- SANTOSTEFANESE	1 - 1
SCARNAFIGI	- RACCONIGI CALCIO 1925	2 - 2	POL. FRUGAROLESE	- CASTELLAZZO B.DA	1 - 0
SOMMARIVA PERNO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 2	SALE	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 1

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
CANNOBIESE 1906	- OMEGNA CALCIO 1906	3 - 2	ARDOR S.F. CORIO ASD	- ASD AC SANGIUSTESE	3 - 0
CASTELLETTESE	- SIZZANO	1 - 2	BOSCONERESE A.S.D.	- AGLIE	1 - 2
MOMO ATLETICO CALCIO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	3 - 0	CASELLE CALCIO	- LA NUOVA LANZESE	1 - 1
PIEDIMULERA	- VALDUGGIA CALCIO	1 - 0	CIRIE CALCIO 1946	- PERTUSA	0 - 0
QUARONESE	- VARZESE	2 - 1	(1) E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	1 - 0
SERRAVALLESE 1922	- PRO ROASIO ASD	1 - 1	G.A.R. REBAUDENGO	- SAN MAURIZIO C.SE	1 - 1
VARALPOMBIESE 1925	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	0 - 1	(1) GASSINOSANRAFFAELE	- MAPPANESE	4 - 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	- GRIGNASCO CALCIO USB	1 - 2	VALLORCO	- F.C. CASTIGLIONE	3 - 2

(1) - disputata il 24/10/2026

GIRONE C - 7 Giornata - A			GIRONE D - 7 Giornata - A		
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- TRECATE CALCIO	1 - 2	AVIGLIANESE	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	4 - 1
LIVORNO FERRARIS BIANZE	- BORGOLAVEZZARO	4 - 0	BEPPE VIOLA CALCIO	- CROCETTA CALCIO ASD	3 - 0
ORIZZONTI CANAVESEALICSE	- GAGLIANICO C.S.I.	1 - 0	PIANEZZA	- SAN GIORGIO TORINO	3 - 0
PONDERANO	- CRESCENTINESE	3 - 1	POL. PARADISO COLLEGNO	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 0
(1) RIVER SESIA CALCIO	- CARPIGNANO	0 - 1	ROSTA CALCIO	- VENAUS	9 - 2
RMANTIN	- CAMERI CALCIO	0 - 4	SUSA S.S.D. A . RL.	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	1 - 1
VALDILANA BIOGLIESE	- CIGLIANO CALCIO	1 - 1	TORINESE 1894 ASD	- ORBASSANO CALCIO	2 - 2
(1) - disputata il 24/10/2026			USD CASELETTE APS	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 0

GIRONE E - 7 Giornata - A			GIRONE F - 7 Giornata - A		
CARIGNANO A.S.D.	- PRO POLONGHERA	2 - 0	AZZURRA	- REVELLO CALCIO	1 - 1
CUMIANA SPORT	- TETTI FRANCESI RIVALTA	2 - 1	CARRU MAGLIANO ALPI	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 1
FOOTBALL CLUB VIGONE	- SAN BERNARDO	1 - 1	RORETESE 1975	- VALVERMENAGNA	2 - 0
LUSERNA	- NICHELINO F.C. S.S.D.	0 - 2	SALICE	- MARENE	0 - 2
PIOSSASCO	- PEROSA A.S.D.	1 - 0	SAN BENIGNO	- NARZOLE CALCIO	0 - 0
POLISPORTIVA GARINO	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	4 - 3	SPORTROERO	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 1

VILLASTELLONE CARIGNANO	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	2 - 1	VAL MAIRA	- MURAZZO	0 - 2
VINOVO SPORT EVENTS	- AIRASCHESE 1972	1 - 1			

GIRONE G - 7 Giornata - A		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- SAN GIACOMO CHIERI	3 - 1
CASSINE	- COSTIGLIOLE F.C.	0 - 3
DON BOSCO ASTI	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	1 - 1
DUOMO CHIERI A.S.D.	- PSG SSDARL	0 - 2
FELIZZANO 1920	- MONCALVO CALCIO	0 - 0
FORTITUDO F.O.	- CAPRIATESE	0 - 1
LIBARNA	- ASCA ALESSANDRIA	1 - 2
VIGUZZOLESE	- FULVIUS 1908	1 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
CALCIO VOGOGNA	- PERNATESE 1928	4 - 0	FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- SAINT VINCENT CHATILLON	1 - 3
CASALE CORTE CERRO	- VERBANIA CALCIO 1959	3 - 4	(1) GRAND COMBIN	- PONT DONNAS 2021	3 - 2
FONDOTOCE	- MONTECRESTESE 08 ASD	1 - 1	JUNIOR TORRAZZA	- CALCIO LEINI	1 - 1
MERGOZZESE	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 1	SANTHIA 1903	- AOSTA CALCIO 511	1 - 0
RIVIERA D ORTA	- VIRTUS MULINO CERANO	1 - 1	SETTIMO ACADEMY SSD A RL	- RIVER PLAINE	1 - 0
US PROVIGEZZO	- MEZZOMERICO CALCIO	2 - 2	STRAMBINSE 1924	- CHIVASSO CALCIO	2 - 2
VOLUNTAS SUNA	- AGRANO SPORTIVA	5 - 1	TORRI BIELLESI A.S.D.	- VALCHIUSELLA	2 - 0

(1) - disputata il 24/10/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A			GIRONE D - 6 Giornata - A		
AUXILIUM SAN LUIGI	- CMC MONTIGLIO MONFERRATO	3 - 3	A.S.D. LOCANA	- SAN PAOLO TORINO	2 - 2
BUTTIGLIERESE 95	- SCIOLE	1 - 0	BRUNETTA CALCIO	- BARRACUDA	2 - 1
PALESTRO CALCIO	- CANADA	2 - 1	CENTROCAMPO	- CIT TURIN LDE	1 - 4
S.ROCCO	- CALLIANO CALCIO	3 - 2	PERTUSIO	- ATLETICO ROBASSOMERO	0 - 2
SCA ASTI	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 1	POLISPORTIVA SAN DONATO	- LEONIDAESPERANZA	1 - 1
SPORTING BORGOLAVEZZARO	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	2 - 2	POLISPORTIVA VALMALONE	- PROMO SPORT TEAM	1 - 2
VIANNEY	- MARENTINESE	3 - 2	TORINO UNITED ACADEMY ASD	- VIRTUS CENISIA	1 - 3

GIRONE E - 6 Giornata - A			GIRONE F - 6 Giornata - A		
ACADEMY BACIGALUPO	- BRICHERASIO BIBIANA	2 - 0	CORTEMILIA	- SAN GIUSEPPE RIVA	1 - 2
BEIBORG	- OLYMPIC COLLEGNO	1 - 5	ONNISPORT CLUB	- ACCADEMIA CALCIO ALBA	3 - 1
CAPRIE GREEN CLUB CSA	- RESISTENZA GRANATA	1 - 0	PIOBESI CALCIO	- SAN LUIGI SANTENA APS	4 - 1
POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	- SIS LESNA 2026	0 - 6	POLISPORTIVA GARINO	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 3
POLISPORTIVA BRUINESE	- VILLAR PEROSA	1 - 2	POLISPORTIVA MONTATESE	- POLISPORT CASTAGNOLE	5 - 1
ROLETTO VAL NOCE	- GIAVENOCOZZE	3 - 3	PRALORMO	- PECETTO	2 - 0
SISPORT S.P.A.	- GO SPORT GRUGLIASCO ASD	1 - 4			

GIRONE G - 6 Giornata - A			GIRONE H - 6 Giornata - A		
CASTELLETTESE CALCIO 14	- CARAGLIO CALCIO	1 - 2	A.C.BOSCHESE A R.L.	- SOLERO	2 - 2
LAGNASCO CALCIO	- ASD MANTA CALCIO	1 - 1	CASALNOCETO A.S.D.	- ACD PRO MOLARE	2 - 3
OLIMPIC SALUZZO 1957	- BERNEZZO	2 - 0	DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	- GARBAGNA	0 - 1
PIAZZA	- SAN CHIAFFREDO	4 - 1	(1) MORANESE 1908	- POL. ROCCA GRIMALDA ASD	6 - 1
(1) POLISPORTIVA U.S. TRINITA	- GIOVANILE GENOLA 05	2 - 2	MORNESE OLTREGIOGO	- LUESE CUCCARO	1 - 1
SAN BIAGIO	- BENESE	2 - 4	NIZZA VALLEBELBO	- TASSAROLO	2 - 2
SPORTING SAVIGLIANO	- VALTANARO CALCIO-BAGNASCO	0 - 1	POL. SPINETTESE 2013	- CASTELNOVESE	1 - 4

(1) - disputata il 23/10/2026

(1) - disputata il 24/10/2026

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
BULE'BELLINZAGO	- UNION NOVARA	3 - 0	ALPIGNANO	- BARCANOVA CALCIO	1 - 2
CE.VER.SA.MA BIELLA	- CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	1 - 1	DRUENTINA	- VOLPIANO PIANESE	3 - 2
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- VOLUNTAS SUNA	4 - 1	LA NUOVA LANZESE	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 0
IVREA CALCIO ASD	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 5	MONTANARO	- LUCENTO	1 - 2
JUVENTUS DOMO	- LUPETTI BIANCHI TRINO	2 - 2	PRO EUREKA	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	5 - 0
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 6	ROSTA CALCIO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	3 - 3
SPORTIVA CALTIGNAGA	- VALLE ELVO	0 - 1	VANCHIGLIA 1915	- VENARIA REALE	3 - 1

GIRONE C - 4 Giornata - A			GIRONE D - 4 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 1	ARQUATESE VALLI BORBERA	- ACQUI F.C. SSDARL	3 - 0
ALBESE 1917 SSDARL	- BUSCA 1920 A R.L.	4 - 2	CARRARA 90	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 3
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- NICHELINO F.C. S.S.D.	1 - 1	CHIERI	- PSG SSDARL	1 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- CUMIANA SPORT	4 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- BSR GRUGLIASCO ASD	1 - 4
PANCALIERICASTAGNOLE	- PINEROLO	0 - 1	OVADESE SSDARL	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 0
SAVIGLIANESE FBC 1919	- CHERASCHESE 1904	2 - 1	SISPORT S.P.A.	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	4 - 2
VILLARBASSE	- MONREGALE CALCIO	0 - 1	SPARTAK SAN DAMIANO	- SALE	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- UNION NOVARA	4 - 0	(1) BARCANOVA CALCIO	- G.A.R. REBAUDENGO	1 - 0
BORGOSIESIA CALCIO	- BRIGA	1 - 2	CUMIANA SPORT	- DORINA	2 - 1
CAMERI CALCIO	- STRAMBINSE 1924	2 - 4	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- NICHELINO F.C. S.S.D.	0 - 1
SPORTIVA CALTIGNAGA	- LUPETTI BIANCHI TRINO	5 - 0	(1) RIVER PLAINE	- ACADEMY VANCHIGLIA	3 - 3
			VANCHIGLIA 1915	- V.D.A. CHARVENSOD	5 - 2
			(1) VENARIA REALE	- ALPIGNANO	0 - 3

(1) - disputata il 24/10/2026

GIRONE C - 5 Giornata - A		
ASCA ALESSANDRIA	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 4
BEPPE VIOLA CALCIO	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	1 - 3
GASSINOSANRAFFAELE	- ARQUATESE VALLI BORBERA	1 - 2
LUCENTO	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	4 - 0
POL. RAPID DI TORINO	- CENISIA A R.L.	0 - 4
SALE	- CARRARA 90	5 - 0

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
A.S.D. STEAUA TORINO	- FUTSAL SAVIGLIANO	4 - 2
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	3 - 5
AREA CALCIO ALBA ROERO	- FUTSAL BUSCA	4 - 2
ATLETICO TAURINENSE	- ONNISPORT CLUB	7 - 4
FUCSIA NIZZA	- VALDOSTANA	5 - 0
FUTSAL CLUB SANTHIA	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 7

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	1 - 1
(1) CANTARANA C5	- COSSATESE	3 - 2
CAVAGLIA	- FUTSAL BORGO TICINO	3 - 7
CSF V-MAT C 5	- LEINI 96	3 - 3
LISONDRIA	- NOVARA CALCIO A 5	2 - 8
SAN REMO 72 SRL	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	1 - 8
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	2 - 2

(1) - disputata il 24/10/2026

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
(1) A.S.D. TOP FIVE BIELLA	- PRO VERCELLI C5	4 - 2
(2) GSM FUTSAL A.S.D.	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	2 - 4
(1) ROMENTINO C5 ASD	- AOSTA CALCIO 511	8 - 12
SAINT VINCENT CHATILLON	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	6 - 3
(2) SERMIG	- PRO IVREA CALCIO S.C.	4 - 3

(1) - disputata il 24/10/2026

(2) - disputata il 23/10/2026

GIRONE B - 3 Giornata - A		
A.S.D. C.U.S. TORINO	- ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO	4 - 0
(1) AQUILA ASD	- AURORA SAN GILLIO	11 - 7
(2) FUTSAL SAN DAMIANO	- DORINA	2 - 2
(3) L&D MONFERRATO ADVENTUR	- CASTELNUOVO A.S.D.	6 - 3
(2) LA NUOVA SPORTIVAGROSSE	- A.S.D. L4L TAURUS	1 - 10

(1) - disputata il 24/10/2026

(2) - disputata il 27/10/2026

(3) - disputata il 25/10/2026

GIRONE C - 3 Giornata - A		
AMICI DEL DON BOSCO	- BRICHERASIO BIBIANA	5 - 1
(1) CH4 SPORTING CLUB	- SANTANNA A.S.D.	2 - 4
OLIMPIC SALUZZO 1957	- C.B. SPORT CARAMAGNA	6 - 4
POLISPORTIVA PASTA	- POLISPORTIVA BARDONECCHIA	2 - 2
SPORTING LG S.S.D. A RL	- AURORA NICHELINO	4 - 4

(1) - disputata il 23/10/2026

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 7
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- AURORA NICHELINO	5 - 0
(1) IVREA CANAVESE FEMMINILE	- ELLEDI FC SSD RL	5 - 6
LEINI 96	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 4
(1) PRO VERCELLI C5	- SANTA RITA FUTSAL	1 - 15
(1) U.S. SAINT PIERRE	- GONZAGA S.S.D.A.R.L.	0 - 3

(1) - disputata il 26/10/2026

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
CIT TURIN LDE	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	4 - 0
FOOT BALL CLUB RIVESE	- ACF BIELLESE	1 - 3
MAPPANESE	- VILLASTELLONE CARIGNANO	0 - 3
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 2
RACCO 86	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 5

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
(1) ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	1 - 5
AOSTA CALCIO 511	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 2
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- BUTTIGLIERESE 95	0 - 4
MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 2
OVADESE SSDARL	- SAN GIORGIO GSD	2 - 0
UNION NOVARA	- RIVER PLAINE	8 - 0

(1) - disputata il 24/10/2026

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 1
MAPPANESE	- TORINO F.C. S.P.A.	0 - 15
QUARONESE	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	3 - 3
VILLASTELLONE CARIGNANO	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	0 - 1

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
(1) C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- FONTA C5	3 - 6	FUTSAL SAVIGLIANO	- TOP FIVE S.R.L.	6 - 6
LISONDRIA	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	3 - 7	(1) POLISPORTIVA PASTA	- POLISPORTIVA BARDONECCHIA	12 - 3
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	6 - 0	SANTANNA A.S.D.	- ATLETICO TAURINENSE	12 - 3

(1) - disputata il 24/10/2026

(1) - disputata il 24/10/2026

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- BIELLESE 1902	1 - 3
ASTI	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 1
CENISIA A R.L.	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	2 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- CHISOLA CALCIO	0 - 1
(1) PRO EUREKA	- SPAZIO TALENT SOCCER	4 - 1
SISPORT S.P.A.	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	2 - 2
VOLPIANO PIANESE	- VANCHIGLIA 1915	2 - 5

(1) - disputata il 26/10/2026

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- JUVENTUS DOMO	3 - 2	AYGREVILLE CALCIO	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	0 - 2
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 2	BORGARO AUTOINGROS	- PIANEZZA	2 - 0
CARROSIO CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 3	(1) G.A.R. REBAUDENGO	- ROSTA CALCIO	1 - 2
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- DERTHONA FBC 1908	2 - 1	(1) LUCENTO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 3
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- NOVESE A.S.D.	0 - 4	MAPPANESE	- DORINA	4 - 3
GOZZANO SSDRL	- BULE'BELLINZAGO	0 - 0	POL. PARADISO COLLEGNO	- VALLORCO	1 - 2
IVREA CALCIO ASD	- CRESENTINESE	5 - 1	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- GASSINOSANRAFFAELE	4 - 1

(1) - disputata il 24/10/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A		
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- BEPPE VIOLA CALCIO	8 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 2
MONREGALE CALCIO	- CHIERI	5 - 0
PEDONA BORGO S.D.	- VINOVO SPORT EVENTS	3 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- POLISPORTIVA GARINO	2 - 1
SALICE	- SANTENA 2014	4 - 3

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SISPORT S.P.A.	0 - 3

ASTI	- PRO EUREKA	3 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- MOREVILLA	0 - 4
LASCARIS 1954 ASD	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	5 - 1
LUCENTO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 4
PINEROLO	- ACCADEMIA CASALE A.R.L.	1 - 2
VANCHIGLIA 1915	- CHISOLA CALCIO	1 - 2
VOLPIANO PIANESE	- 1924 SUNO F.C.D.	2 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 0	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- ACADEMY LASCARIS ASD	0 - 0
BULE'BELLINZAGO	- CAMERI CALCIO	1 - 1	AYGREVILLE CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 1
CANELLI 1922	- JUVENTUS DOMO	0 - 1	CARRARA 90	- IVREA CALCIO ASD	2 - 2
CAPRIATESE	- ARQUATESE VALLI BORBERA	4 - 0	(1) G.A.R. REBAUDENGO	- ALPIGNANO	1 - 0
CRESCENTINESE	- SCA ASTI	2 - 1	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- ROSTA CALCIO	1 - 1
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 2	USD CASELETTE APS	- RIVER PLAINE	2 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BIELLESE 1902	0 - 4	V.D.A. CHARVENSOD	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	1 - 2

(1) - disputata il 25/10/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 0
BARRACUDA	- ALBESE 1917 SSDARL	0 - 2
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- POLISPORTIVA GARINO	4 - 0
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- BISALTA	4 - 0
MONREGALE CALCIO	- LUSERNA	1 - 0
PSG SSDARL	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 1

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
BIELLESE 1902	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 2
BORGARO AUTOINGROS	- ACCADEMIA CASALE A.R.L.	0 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- PRO EUREKA	1 - 0
CHISOLA CALCIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 0
CIRIE CALCIO 1946	- 1924 SUNO F.C.D.	2 - 2
LUCENTO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 1
SALUZZO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 1
SISPORT S.P.A.	- A.C. CUNEO 1905 OLMO	2 - 3

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO1	2 - 2	ALPIGNANO	- G.A.R. REBAUDENGO	4 - 0
ASTI	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	2 - 3	(1) CHIERI	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 2
BAVENO STRESA SSD A RL	- ARQUATESE VALLI BORBERA	4 - 1	FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 1
BULE'BELLINZAGO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 1	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- POL. PARADISO COLLEGNO	1 - 3
DERTHONA FBC 1908	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 0	ROSTA CALCIO	- PSG SSDARL	3 - 0
SPARTAK SAN DAMIANO	- SPARTA NOVAROMENTINO SRL	1 - 2	V.D.A. CHARVENSOD	- IVREA CALCIO ASD	1 - 3
(1) UNION NOVARA	- SCA ASTI	0 - 4	VANCHIGLIA 1915	- ACADEMY LASCARIS ASD	5 - 1

(1) - disputata il 24/10/2026

(1) - disputata il 24/10/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- MONREGALE CALCIO	1 - 0
CHERASCHESI 1904	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 3
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- OLIMPIC SALUZZO 1957	6 - 0
INFERNOTTO CALCIO	- SALICE	1 - 3
NONE	- PINEROLO	1 - 2

SAN GIORGIO TORINO	- BOVES MDG CUNEO	4 - 3
SPAZIO TALENT SOCCER	- PIAZZA	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- ACCADEMIA BORGOMANERO1	3 - 0	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- ALPIGNANO	2 - 2
BIELLESE 1902	- DERTHONA FBC 1908	1 - 4	(1) LASCARIS 1954 ASD	- ROSTA CALCIO	1 - 1
(1) CAMERI CALCIO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 2	PRO EUREKA	- DRUENTINA	2 - 1
CANNOBIESE 1906	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 0	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- CALCIO SETTIMO	0 - 3
(1) DUFOUR VARALLO	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	1 - 13	(1) RIVER PLAINE	- BORGARO AUTOINGROS	0 - 7
IVREA CALCIO ASD	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	4 - 1	(1) V.D.A. CHARVENSOD	- VENARIA REALE	2 - 4
(1)NOVESE A.S.D.	-1924 SUNO F.C.D.	0 - 6	VOLPIANO PIANESE	- USD CASELETTE APS	4 - 1

(1) - disputata il 25/10/2026

(1) - disputata il 25/10/2026

GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- CHISOLA CALCIO	0 - 1	(1) ALBESE 1917 SSDARL	- SCA ASTI	0 - 1
(1) CUMIANA SPORT	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 5	(1) ASTI	- VIANNEY	4 - 3
MONREGALE CALCIO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 2	CARRARA 90	- S.D. SAVIO ASTI	2 - 1
PINEROLO	- CHERASCHESE 1904	2 - 2	(1) CHIERI	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 3
SALUZZO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 1	(1) LUCENTO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	2 - 2
(1) VINOVO SPORT EVENTS	- BISALTA	1 - 0	MIRAFIORI A.S.D.	- CIT TURIN LDE	3 - 0

(1) - disputata il 25/10/2026

(1) - disputata il 25/10/2026

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
(1) ACCADEMIA BORGOMANERO	- SAN GIORGIO GSD	7 - 0	BUTTIGLIERESE 95	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	1 - 5
(1) MAPPANESE	- IVREA WOMEN ASD APS	0 - 9	POLISPORTIVA GARINO	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 3
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- AOSTA CALCIO 511	1 - 3	(1) SAVI WOMEN ACADEMY	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	0 - 6
UNION NOVARA	- CIT TURIN LDE	9 - 0	SCA ASTI	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 6

(1) - disputata il 25/10/2026

(1) - disputata il 25/10/2026

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	3 - 6	(1) ACCADEMIA TORINO CALCIO	- VENARIA REALE SQ.B	3 - 1
(1) FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BAGNELLA CALCIO 1972	5 - 3	AOSTA CALCIO 511	- SAN GIORGIO GSD	10 - 1
QUARONESE	- SANT ALESSANDRO A.S.D.	3 - 0	(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CIT TURIN LDE	1 - 0
(1) UNION NOVARA	- PONDERANO	7 - 1	(1) TETTI FRANCESI RIVALTÀ	- RIVER PLAINE	3 - 1

(1) - disputata il 25/10/2026

(1) - disputata il 25/10/2026

GIRONE C - 4 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	3 - 1
ELLEDI FC SSD RL	- VENARIA REALE	1 - 5
OVADESE SSDARL	- SCA ASTI	0 - 3
(1) POLISPORTIVA GARINO	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	1 - 2

(1) - disputata il 25/10/2026

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	5 - 6	(1) CANTARANA C5	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 5
SERMIG	- AOSTA CALCIO 511	2 - 6	CH4 SPORTING CLUB	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	10 - 3
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- L. 84 S.S.D. S.R.L.	2 - 6	TOP FIVE S.R.L.	- ORANGE FUTSAL ASTI	4 - 2

(1) - disputata il 25/10/2026

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
CH4 SPORTING CLUB	- FONTA C5	3 - 2	ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO	- FUCSIA NIZZA	15 - 1
(1) L. 84 S.S.D. S.R.L.	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	19 - 2	AVIS ISOLA	- SERMIG	2 - 0
(1) POLISPORTIVA PASTA	- AOSTA CALCIO 511	0 - 14	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- ATLETICO TAURINENSE	4 - 3
(1) - disputata il 24/10/2026			TOP FIVE S.R.L.	- CANTARANA C5	4 - 2

WALKING FOOTBAL CAT OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
(1) ASTI WALKING FOOTBALL	- CRISTO ALESSANDRIA	5 - 3
VALCHIUSELLA 1999	- AURORA NICHELINO WF	4 - 1
WF CASALE 21 ASD	- SASSELLO WF	2 - 2
(1) - disputata il 19/10/2026		

GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) F.C. GARLASCO	- CAMERI CALCIO WF	4 - 2
VALLE CERVO SAN LORENZO	- BIELLESE 1902 WF	2 - 2
WF CONFARTI GIANATO	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	0 - 1
(1) - disputata il 19/10/2026		

WALKING FOOTBAL CAT OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
ASTI WALKING FOOTBALL	- AURORA NICHELINO WF	3 - 1	BIELLESE 1902 WF	- NOVARA WALKING FOOTBALL	3 - 1
(1) SPORTING LG WF	- TORINO WALKING FOOTBALL	3 - 3	(1) CRISTO ALESSANDRIA	- VALCHIUSELLA 1999	1 - 1
(2) W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	- PINEROLO LUSERNA WF	0 - 1	(2) GAUDENZIANA NOVARA	- VALLE CERVO SAN LORENZO	1 - 2
(1) - disputata il 21/10/2026			(1) - disputata il 20/10/2026		
(2) - disputata il 22/10/2026			(2) - disputata il 23/10/2026		

Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/10/2026

GIRONE F - 6 Giornata - A		
CAMBIANO	- VALFENERA	D

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 25/10/2026

GIRONE A - 5 Giornata - A			
GATTINARA F.C.	- DUFOUR VARALLO		D

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

GARE DEL 25/10/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A			
PINEROLO	- CARIGNANO A.S.D.		D

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

GARE DEL 24/10/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A			
CENISIA A R.L.	- SALUZZO		D

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 25/10/2026

GIRONE A - 4 Giornata - A			
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- COSSATESE		D

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 24/10/2026

GIRONE C - 1 Giornata - A			
PEDONA BORGO S.D.	- PANCALIERICASTAGNOLE		D

5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi, Avv. Marco Maria Schiavone, Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 27 e 28 Ottobre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/11/2026

MERLO ARTURO LORENZO (POLISPORTIVA GAVIESE 1920)

Allontanato dal campo per proteste

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 AUTOVIP SAN MAURO CALCIO

per il comportamento ingiurioso e offensivo dei propri tifosi nei confronti della terna arbitrale

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/11/2026

SCARAVELLI PAOLO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

allontanato dal campo proteste

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/11/2026

CELANO GIORGIO (MORETTA)

allontanato dal campo per proteste

CELLERINO ETTORE (MORETTA)

allontanato dal campo per proteste

POZZATELLO MATTIA (S.D. SAVIO ASTI)

allontanato dal campo per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIAZZOLLA LORENZO (MONREGALE CALCIO)

per condotta violenta consistita nel colpire un avversario con un calcio

HOTAJ ALESSIO (S.D. SAVIO ASTI)

poiché durante una mass confrontation minacciava a più riprese i giocatori avversari

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BURNESCU ALEXANDRU (MONREGALE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALERNO SIMONE (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO) DI FRANCESCO EMANUEL (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PERINI ALESSANDRO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	ROGORA ALESSANDRO	(BRIGA)
CARANGELO STEFANO	(CALCIO SETTIMO)	ROCCA ENRICO	(CHERASCHESE 1904)
VACCA SIMONE	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	MAGNINO EMANUELE	(GIOVANILE CENTALLO 2006)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 S.SEBASTIANO
per la condotta ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale da parte dei propri sostenitori.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/12/2026

PISTININZI LUIGI (SPORTING CLUB BEIBORG ASD)

per condotta ingiuriosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2026

LORENZI GIANCARLO (VENARIA REALE)

per grave condotta offensiva verso la terna arbitrale.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/11/2026

DE PAOLA FERNANDO (SANTOSTEFANESE)

per condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, proseguita anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare.

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

MACCIONI MICHAEL (BARCANOVA CALCIO)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente n. 1

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2026

VASSALLO FRANCESCO (SOMMARIVA PERNO)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRARESE MIRKO (ALPIGNANO)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

FRASCOIA MATTIA (ARONA CALCIO)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

MAZZONI DAVIDE (CE.VER.SA.MA BIELLA)

per condotta violenta consistita nel colpire l'avversario con una manata al collo con il pallone a distanza di gioco.

SCAPINO LEONARDO (POL.AD UNION BB VALLESUSA)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente n. 1

BASCHIROTTI MATTEO (VENARIA REALE)

per condotta violenta consistita nell'aver colpito, dopo un fallo, con una ginocchiata sulla schiena un giocatore avversario a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUSSI ENRICO (BARCANOVA CALCIO)

BELLU EDOARDO (CALCIO MATHI)

MATERA PAOLO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

MIOLO ALESSANDRO (CE.VER.SA.MA BIELLA)

GALLIENI ANDREA (FERIOLO CALCIO)

GAZZERA SAMUELE (PEDONA BORGO S.D.)

GALLIANO GABRIELE (S.SEBASTIANO)

CHELARESCU VALENTIN GABRIEL (SAVIGLIANESE FBC 1919)

FOGLIATO SIMONE (SOMMARIVA PERNO)

BORINATO SIMONE (VENARIA REALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERCAN MATTEO	(MIRAFIORI A.S.D.)	PAIRETTO SIMONE	(VILLAFRANCA)
---------------	--------------------	-----------------	---------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

METE PIETRO	(ARONA CALCIO)	BISEFFI GIANLUCA	(BARCANOVA CALCIO)
NIGRA RICCARDO	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)	CANINO ALESSANDRO	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
PALLARA CHRISTIAN	(PEDONA BORGO S.D.)	ASTRUA FEDERICO	(S.SEBASTIANO)
CASTAGNA GIACOMO	(V.D.A. CHARVENSOD)	XHUMAQI XHELAL	(VDL FIANO PLUS)
GRAVINA DARIO	(VENARIA REALE)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BARBERA EMANUELE	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)
------------------	--------------------------------

Per avere deliberatamente colpito con palla lontana un avversario con un calcio violento

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ELISEO ALESSANDRO	(CARPIGNANO)
-------------------	--------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ELISEO ALESSANDRO	(CARPIGNANO)	ZOCCHEDDU ALEX	(CARPIGNANO)
GILI MARTINO	(RIVER SESIA CALCIO)		

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 VALDILANA BIOGLIESE

Per il comportamento dei propri giocatori che verso il termine della gara minacciavano l'arbitro e dopo il fischio finale lo accerchiavano senza lasciar spazio per andare negli spogliatoi. Inoltre dopo aver fatto la doccia alla richiesta della restituzione dei documenti il medico della squadra di casa si fermava ancora dentro lo spogliatoio dell'arbitro per protestare ulteriormente

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/12/2026

ROSSI CRISTIAN (MONCALVO CALCIO)

Per avere gravemente insultato e minacciato un giocatore avversario e poi utilizzato espressioni irrispettose verso l'arbitro, anche dopo essere stato espulso, dagli spalti

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/11/2026

FRENCIA CARLO
FRANCESCO (INFERNOTTO CALCIO)

Per avere usato espressioni irrispettose verso l'arbitro

MONDINO ILARIO (MARENE)

Per avere deliberatamente lasciato l'area tecnica e avere usato frasi irrispettose verso l'arbitro

BARALE GERMANO (VALVERMENAGNA)

Per avere protestato eccessivamente usando anche espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/11/2026

BOVERI FEDERICO GIANNI (ATLETICO ACQUI F.B.C.)

Allontanato dal campo per aver proferito espressione blasfema dopo aver protestato.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 29/12/2026

TIANA FRANCESCO (VILLASTELLONE CARIGNANO)

Al termine della gara, quando si stava verificando una situazione di mass confrontation partiva correndo dalla propria panchina imbracciando la lavagnetta dei cambi e, una volta raggiunti i giocatori, la usava per colpire gli avversari su nuca e schiena. Lo stesso gesto non veniva rivolto solo verso i giocatori avversari ma anche contro i dirigenti della società avversaria usando anche pugni e schiaffi

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

POLICANTE LUCA (PONDERANO)

Per avere usato frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2026

DE ROSA ANDREA (MONCALVO CALCIO)

per eccessive proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ATZENI ANDREA (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

Al termine della gara, nel momento in cui si stava accendendo una mass confrontation, il giocatore arrivava alle spalle di un avversario colpendolo prima con un calcio alle gambe e poi con uno schiaffo alla testa

CAMERLENGO SALVATORE (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

Al termine della gara, sul terreno di gioco in vicinanza all' entrata degli spogliatoi, sferrava uno schiaffo con elevata forza sulla testa di un dirigente del Villastellone che in quel momento era rivolto di spalle a lui

CAMISASSA ALESSANDRO (INFERNOTTO CALCIO)

Per essersi allontanato dalla propria panchina per avvicinarsi a quella avversaria cominciando a profferire minacce anche gravi ad un avversario

VAILATTI GIANCHIGLIO (SAN BERNARDO)

Perché al termine della gara si è rivolto all'arbitro con gesti e fra si ripetutamente irrispettose

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPUSSOTTO LORIS (BOSCONERESE A.S.D.)

Per essersi rivolto al direttore di gioco in modo irrispettoso e avere ritardato inutilmente l'uscita dal campo

RICCIARDI MARCO (TETTI FRANCESI RIVALTA)

Dopo essere stato ammonito per fallo imprudente sul portiere, a gioco fermo, tira un pugno sul petto di un altro avversario

FACCHINETTI SAMUELE (VALDILANA BIOGLIESE)

Espulso per doppia ammonizione ha proseguito in modo veemente con le proteste continuando altresì al rientro dell'arbitro negli spogliatoi fermandosi davanti alla sua porta

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINER TESTA
LORENZO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

PERITORE NICOLO (GAGLIANICO C.S.I.)

RICCA DAVIDE (LUSERNA)

ZOMORROUD HAMZA (LUSERNA)

MILANO ALBERTO (MONCALVO CALCIO)

VARACALLI ALESSANDRO (ORIZZONTI CANAVESEALICESE)

MUZIO LUCA (PERTUSA)

GJEKA MATTEO (POL. PARADISO COLLEGNO)

LAVINA LORENZO (PRO COLLEGNESE) COLLEGNO

NIRTA FEDERICO (PRO POLONGHERA)

TOMBOLATO RICCARDO (SAN GIACOMO CHIERI)

RIZZO DAVIDE (SUSA S.S.D. A . RL.)

CALAFATI DENIS (VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANGELONI DANIELE (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)

Al termine della gara ha urlato varie espressioni blasfeme urlando e minacciando tutti coloro che gli erano intorno

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LA SPINA LORENZO (AIRASCHESE 1972) CURTI FABIO (NARZOLE CALCIO)

BRAMBATI EDOARDO (SPORTROERO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERNARDI NICCOLO (ATLETICO ACQUI F.B.C.)

SANGHEZ TOMMASO (CASSINE)

CAMARA MOHAMED (CIRIE CALCIO 1946)

BALESTRIERI SEBASTIANO (FELIZZANO 1920)

CROITORU ALEXANDRU (FULVIUS 1908)
COSTA

LOJA MATTEO (FULVIUS 1908)

CORNIATI NICOLO (GAGLIANICO C.S.I.)

TESTA PIETRO (MURAZZO)

CARETTI ALESSANDRO (OMEGNA CALCIO 1906)

CHAFRI ANOUAR DAOUDI (PIEDIMULERA)

SANFILIPPO DAVIDE (PIOSSASCO)

BELLAN TOMMASO (QUARONESE)

DI MARCO DAVIDE (SAN MAURIZIO C.SE)

INTORRE NICCOLO
GIORGIO (VENAUS)

GERACI ANTONIO (VINOVO SPORT EVENTS)

RICCI MATTEO (VINOVO SPORT EVENTS)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BREDY FEDERICO (GRAND COMBIN)

GARE DEL 25/10/2026

Gara CAMBIANO - VALFENERA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D.VALFENERA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CHIVASSO CALCIO

Per non aver consegnato all'arbitro la lista di presentazione redatta attraverso l'utilizzo della prevista piattaforma telematica.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/11/2026

SOLDANO MAURIZIO (CAMBIANO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, con espressioni blasfeme

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

FRANZETTI FABIO (FONDOTOCE)

Per comportamento reiterato irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA FINO AL 6/11/2026

CAPODICI FABRIZIO (CHIVASSO CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

FUNARO GIANLUCA (VIANNEY)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

RICCA MANUEL (CARAGLIO CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOSTAYD MOHAMED (LAGNASCO CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire con una testata un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MEDAGLI MARCO (SAN PAOLO TORINO)

Per condotta violenta consistita nel colpire un avversario con un calcio alle caviglie.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NISI GIANLUCA	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	VITTONI NICOLO	(AOSTA CALCIO 511)
LERUSCE DANIELE	(BARRACUDA)	BUTTINI LORIS	(BEIBORG)
EL HADAJ YOUNESSE	(BERNEZZO)	SCHIRALDI SALVATORE	(BUTTIGLIERESE 95)
SAPIA MARIO	(CARAGLIO CALCIO)	BADADAH ALI NABIL MOHAM	(CASALNOCETO A.S.D.)
GROPPO GIOVANNI CARLO	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)	GERARCA EMMANUEL	(MARENTINESE)
GIUSTO GIUSEPPE	(MERGOZZESE)	ALBERTELLI LUCA MARIO	(MORNESE OLTREGIOGO)
SCORDATO GIUSEPPE	(POLISPORTIVA CHIANOCCHIO) B.	FIORE NICOLO ANTONIO	(PROMO SPORT TEAM)
CECCON MATTEO	(RIVER PLAINE)	IOSIF PAOLO	(SAN LUIGI SANTENA APS)
LIGUORI MATTIA	(SAN PAOLO TORINO)	PIDO LUIGI	(US PROVIGEZZO)
GLAUCO MANUEL	(VILLAR PEROSA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VERANO JACOPO	(ASD MANTA CALCIO)	LAMCJA ERI	(CORTEMILIA)
TANCREDI PAOLO	(GO SPORT GRUGLIASCO ASD)	COSTA ALESSANDRO PISANI	(MORNESE OLTREGIOGO)
POVERO PAOLO VITTORIO	(PECETTO)	RESCINITO RICCARDO	(PERNATESE 1928)
RINARELLI NICOLO	(PRALORMO)	CONSOLI SIMONE	(RESISTENZA GRANATA)
COLOMBO ENRICO	(S.ROCCO)	ANSALDI MATTEO	(SAN BIAGIO)
GRECO GIANLUCA	(SISPORT S.P.A.)	RIVERA LEONARDO ABEL CAICEDO	(SISPORT S.P.A.)
CHIARTANO ANDREA	(VALCHIUSELLA)	SELLITTO MATTIA	(VALCHIUSELLA)
ROBALDO MATTEO	(VALTANARO BAGNASCO) CALCIO-	DI BELLA GIOVANNI	(VIRTUS MULINO CERANO)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/11/2026

ABRATE FABIO LORENZO (ALPIGNANO)

allontanato per proteste

CREDICO ERMINIO (UNION NOVARA)

allontanato dal campo per proteste

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 3/11/2026

IVALVI LUCA (PANCALIERICASTAGNOLE)

Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/11/2026

ROMEO COSTANTINO (VOLPIANO PIANESE)

per le gravissime espressioni di contenuto anche discriminatorio ed offensivo proferiti verso l'arbitro dopo l'espulsione.

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

SONCIN ANDREA (LUPETTI BIANCHI TRINO)

il dirigente, presente sulle tribune, viene individuato dall'arbitro come il soggetto che a più riprese tiene un comportamento offensivo nei suoi confronti.

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2026

VECCHIO GIANLUCA (UNION NOVARA)

allontanato dal campo per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BOUZEFFOUR BILAL (MONREGALE CALCIO)

per condotta violenta consistita nel colpire con pugno al volto un giocatore avversario

FRAU SIMONE (MONREGALE CALCIO)

a fine gara colpisce un giocatore avversario con più colpi

BARON ROBERTO (VILLARBASSE)

a fine gara colpisce con pugni al volto e al capo un giocatore avversario

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KARROUCH RAYAN MOHAMED (BEPPE VIOLA CALCIO)

per condotta offensiva verso l'arbitro

GJOKA JULIAN (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

per condotta violenta consistita nello sferrare una gomitata ad un avversario durante un'azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AJARAAM ANAS	(CASALE 1909 S.S.D. A R.L.)	ZUCCALA FRANCESCO	(CE.VER.SA.MA BIELLA)
DI ROSA VINCENZO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	GALLAROTTI FILIPPO	(JUVENTUS DOMO)
CHECA ALESSIO	(LUCENTO)	TRIOLONE ALESSANDRO	(ROSTA CALCIO)
NEGRUSERI ALESSANDRO	IOAN (SALE)	ELBEZAZI WAIL	(SPORTIVA CALTIGNAGA)
RUZZARIN PIETRO	(UNION NOVARA)	ERMANNI ALESSIO	(VILLARBASSE)
LAURENTI MATTIA	(VOLPIANO PIANESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LO GRECO ELIA (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 25/10/2026

Gara GATTINARA F.C. - DUFOUR VARALLO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara GATTINARA F.C. - DUFOUR VARALLO, valevole per il Campionato Under 18 regionale Girone A, del 25 Ottobre 2026, nei quali erano presenti provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore n. 3 della Società GATTINARA F.C., CHATOUE AMINE;

- dopo aver riscontrato, a seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta il suddetto giocatore, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, ma in posizioni di "svincolato",

-in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società GATTINARA F.C. omologando il seguente risultato

GATTINARA F.C. - DUFOUR VARALLO 0-3;

- di comminare alla Società GATTINARA F.C. l'ammenda di Euro 100,00;

- di inibire fino al 13 novembre 2026 il dirigente responsabile, Sig. Taddeo Alessandro che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare il giocatore CHATOUE AMINE per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2026

LISCIO DAVIDE (DORINA)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

AKHABUE CHRISTIAN (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

per aver colpito con una testata un giocatore avversario. a seguito di tale condotta il giocatore colpito veniva trasportato al Pronto Soccorso per i relativi accertamenti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI MARCO MATTEO (CARRARA 90)

per aver colpito l'avversario a terra con un calcio sulla schiena di striscio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LURASCHI MATTEO (BEPPE VIOLA CALCIO)

LOT ALESSANDRO (DUFOR VARALLO)

SCARAVILLO GIACOMO (DUFOR VARALLO)

DOGARU LUCA TONI (NICHELINO F.C. S.S.D.)

PEROTTI CHRISTIAN (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARTINO NICOLO (GATTINARA F.C.)

BOUGAZOUL MOUAD (LUPETTI BIANCHI TRINO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 26/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 LISONDRIA

per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata dell'incontro rivolgevano all'arbitro una serie di epiteti, anche di contenuto discriminatorio

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PISTONE JACOPO

(LEINI 96)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 23/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALIERE ENRICO

(GSM FUTSAL A.S.D.)

LEONE FABIO

(GSM FUTSAL A.S.D.)

CONSIGLIO ALESSIO

(PRO IVREA CALCIO S.C.)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 26/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 IVREA CANAVESE FEMMINILE

Inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale, mancanza del riscaldamento

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCARCELLO NOEMI

(FREEDOM FC S.S.D. A R.L.)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTALDO SAMUEL

(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

TROTTA MASSIMO

(FONTA C5)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 LASCARIS 1954 ASD

Per aver consentito o comunque non impedito che, sia a meta gara che a fine partita, i tifosi della squadra di casa accedessero nella zona spogliatoi per insultare il direttore di gara e per il comportamento del pubblico che ha intonato corio offensivi verso l'arbitro

Euro 100,00 CSF CARMAGNOLA QUEENCAR

per l'inammissibile comportamento tenuto dai propri tifosi nei confronti dell'arbitro

Euro 100,00 GIOVANILE CENTALLO 2006

per l'inammissibile comportamento tenuto dai propri tifosi nei confronti dell'arbitro

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2026

BUFFONE DAVIDE

(LASCARIS 1954 ASD)

per avere in più occasioni insultato, anche con espressioni discriminatorie l'arbitro

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/11/2026

FERRARI EDOARDO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

allontanato dal campo per proteste

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 13/11/2026

CORSINI VITO (LASCARIS 1954 ASD)

per aver insultato un giocatore avversario

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE MARCO LUCA (CHISOLA CALCIO)

Peer comportamento offensivo verso un dirigente della squadra avversaria

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINI CRISTIAN (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

MOZZONE FEDERICO (ASTI)

MAXIM MATTIA CONST (BAVENO STRESA SSD A RL)

KODRA DANIEL (GIOVANILE CENTALLO 2006)

SFREGOLA ALESSANDRO (LASCARIS 1954 ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONA LUDOVICO (BAVENO STRESA SSD A RL)

EJOKPAEZI EFEMENA (CHISOLA CALCIO)

BRUN SIMONE (CSF QUEENCAR) CARMAGNOLA

GIGANTE ALESSANDRO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

CORSINI RICCARDO (LASCARIS 1954 ASD)

GARE DEL 26/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BECCHIO ANDREA (SPAZIO TALENT SOCCER)

KONTCHAP WILLIAM (SPAZIO TALENT SOCCER)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUIDABELLI ALESSIO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRIECO ANTONIO (LUCENTO)

GARE DEL 25/10/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara PINEROLO - CARIGNANO A.S.D.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' POL. CARIGNANO A.S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 JUVENTUS DOMO
per il comportamento dei sostenitori, che per tutta la partita offendevano l'arbitro

Euro 100,00 MIRAFIORI A.S.D.
per il comportamento dei sostenitori che per tutto il corso dell'incontro insultavano l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/11/2026

PIEMONTESI ALESSIO (GOZZANO SSDRL)

per condotta gravemente irrispettosa verso l'arbitro, proseguita anche dopo l'espulsione

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2026

JOSCA CLAUDIO (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

per condotta irrispettosa verso l'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DIANA GABRYEL (CHIERI)

per condotta violenta, consistita nell'aver colpito con una testata un giocatore avversario, e per aver proferito insulti sia verso l'arbitro che verso il pubblico

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CUNIBERTI DAVIDE (CHIERI)

per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell'arbitro, del pubblico e degli avversari

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANIRATO KEVIN (GOZZANO SSDRL)

per condotta irrispettosa verso l'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LO PORTO MATTEO (BULE'BELLINZAGO)

AMICO MARCO (JUVENTUS DOMO)

BONOMI ANDREA (JUVENTUS DOMO)

CANAVOSIO MATTIA (PINEROLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRESOLIN JURI (MIRAFIORI A.S.D.)

per condotta offensiva nei confronti di un giocatore avversario.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOCERA VALENTINO (CRESCENTINESE)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 PRO VERCELLI 1892 S.R.L.
per condotta offensiva tenuta dal pubblico

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

GARE DEL 17/10/2026

Gara PINEROLO - MOREVILLA

Il Giudice Sportivo Territoriale, con ricorso presentato in data 19 Ottobre 2026 dalla Società MOREVILLA in relazione all'incontro PINEROLO - MOREVILLA, terminato 2-2 e valevole per il Campionato Under 16 Prima Serie del 17 ottobre 2026, la ricorrente lamenta la presenza in campo di un giocatore squalificato e di altro giocatore che, in ragione dell'età, non avrebbe avuto diritto a partecipare alla gara.

La società PINEROLO si è costituita in giudizio, con eccezioni che si andranno ad esaminare qui di seguito.

In via preliminare il PINEROLO lamenta la mancata sottoscrizione del legale rappresentante della società ricorrente sul testo e del preavviso e del ricorso; tuttavia l'art. 67 CGS prescrive unicamente la formalità della trasmissione degli atti a mezzo PEC, evidenziando così come l'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata sia la diretta espressione della volontà dell'ente (e così del suo rappresentante). Poiché il Codice non individua il richiesto presupposto quale causa di nullità, l'eccezione preliminare è da respingere.

Così come è da respingere il motivo di ricorso relativo alla partecipazione alla gara del giocatore sotto squalifica Giuseppe Fanigliulo: dal referto arbitrale non vi è la prova della sua partecipazione, in panchina indossava la casacca n. 20 e la società PINEROLO ha comunicato il suo mancato ingresso in campo: ai sensi dell'art. 10 c. 7 CGS tale motivo di ricorso va quindi respinto.

Coglie nel segno invece il motivo relativo al giocatore Luigi Minetti, che, al momento della gara non aveva raggiunto l'età di 14 anni, come previsto dal CU n. 2 del 14 luglio 2026, allegato 1 (nati nel 2011, "possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età": al 17 ottobre 2026, una persona nata il 14 novembre 2012 aveva 13 anni e 11 mesi); la regola appare formalmente violata con la partecipazione all'incontro del calciatore, non negata dalla convenuta.

Pertanto,

- visto l'art. 10 CGS

DELIBERA DI

- accogliere il ricorso presentato dalla Società MOREVILLA;

- determina il risultato dell'incontro nel seguente punteggio:

PINEROLO - MOREVILLA 0-3;

- condanna la società PINEROLO al pagamento della somma di 50,00 a titolo di ammenda;

-dichiara l'inibizione del dirigente della società PINEROLO sig. Felice Cavazza fino alla data del 10 novembre 2026.

Dispone altresì di restituire alla società ricorrente la tassa di ricorso.

GARE DEL 24/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/11/2026

GUARNASCHELLI STEFANO (VANCHIGLIA 1915)

per proteste reiterate.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORIA SEBASTIAN (BAVENO STRESA SSD A RL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRUCIANI LAPO (PINEROLO)

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

GARE DEL 24/10/2026

Gara CENISIA A R.L. - SALUZZO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' ACS.D.SALUZZO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 BARRACUDA

per il comportamento dei sostenitori che per tutta la durata dell'incontro offendevano l'arbitro con cori triviali anche di natura discriminatoria

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CACCIATORE
ALESSANDRO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

LAVANDER LUCA (CRESCENTINESE)

FUSILLO LUCA (SALUZZO)

PERINO DARIO (USD CASELETTE APS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GILARDI MATTEO (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/11/2026

MHAOUECH YAMEN (G.A.R. REBAUDENGO)

Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MHAOUECH MOEMEN (G.A.R. REBAUDENGO)

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROLFO FABIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BACINO PIETRO (PRO COLLEGNESE) COLLEGNO

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLITANO PAOLO

(GIOVANILE CENTALLO 2006)

BIANCATO LORENZO

(PSG SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUFFA SANTIAGO

(SPARTAK SAN DAMIANO)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 25/10/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - COSSATESE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società F.C.D.COSSATESE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 24/10/2026

Gara PEDONA BORGO S.D. - PANCALIERICASTAGNOLE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.C. PEDONA BORGO S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

i sostenitori della squadra oltre ad accendere fumogeni si rivolgevano in più occasioni con frasi irrispettose verso l'arbitro utilizzando un megafono

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CATENAZZO NICOLAS

(CARRARA 90)

Per essersi scazzottato a fine gara con un giocatore avversario.

LOMBARDO FEDERICO

(S.D. SAVIO ASTI)

Per essersi scazzottato a fine gara con un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUTANU ALESSANDRO (CIT TURIN LDE)

GARE DEL 25/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 BISALTA
Per le offese dagli spalti all'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DANGELO SAMUELE	(CSF QUEENCAR)	CARMAGNOLA	VERSINO DEREK	(LASCARIS 1954 ASD)
-----------------	-------------------	------------	---------------	---------------------

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATGORIA PROMOZIONE

GARE DEL 21/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VERDESE TOMMASO	(ACQUI F.C. SSDARL)	SCALA MAURIZIO	(BANCHETTE G.P.)	COLLERETTO
SHEHU MARIO	(BOVES MDG CUNEO)	D URZO SIMONE	(RACCONIGI CALCIO 1925)	

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GERARDO EMANUELE (VENARIA REALE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BADANO MICHELE	(ACQUI F.C. SSDARL)	VISCOMI FEDERICO	(ACQUI F.C. SSDARL)
CARESIO ERIK	(BANCHETTE G.P.)	COLLERETTO	RAFFA JACOPO
			(BANCHETTE G.P.)
			COLLERETTO

RINAUDO OSCAR	(BOVES MDG CUNEO)	CHESTA LEONARDO	(BUSCA 1920 A R.L.)
PERNICE CIRO	(BUSCA 1920 A R.L.)	POETTO FEDERICO	(BUSCA 1920 A R.L.)
TEVINO FEDERICO	(BUSCA 1920 A R.L.)	MANFRONI CRISTIAN	(FERIOLO CALCIO)
CAPUSSELLA FRANCESCO	(IVREA CALCIO ASD)	BOCA TOMMASO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
PITZUS MATTIA	(PINEROLO)	ALGAROTTI LUCA	(RACCONIGI CALCIO 1925)
CHESSA SIMONE	(RACCONIGI CALCIO 1925)	GUGLIELMI ALESSIO	(SALE)

GARE DEL 22/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CERUTI DAVIDE (OLIMPIA SANTAGABIO 1948)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/10/2026

Gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE - CASELLE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto della gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE - CASELLE CALCIO, valevole per la Coppa Regionale Prima Categoria Girone 7 del 22 ottobre 2026, dal quale è emerso l'impossibilità di iniziare la partita in oggetto in ragione della mancanza di illuminazione del campo di gioco (incontro previsto per le ore 20:30),
- considerata la evidente responsabilità della società ospitante PRO COLLEGNO COLLEGNESE, che non ha predisposto le condizioni per la regolare disputa della partita, senza che ricorressero eventi straordinari, imprevedibili o inevitabili,
- visti gli artt. 59 e 60 NOIF,
- visto l'art. 10 CGS

DELIBERA

- di sanzionare la società PRO COLLEGNO COLLEGNESE con la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 in favore della società CASELLE CALCIO, disponendo l'omologazione di tale risultato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CIMINO GIUSEPPE (TORINESE 1894 ASD)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

ALTOBELLO FABIANO (ASD AC SANGIUSTESE)

Per essere entrato sul terreno di gioco senza il permesso dell'arbitro usando espressioni irrispettose nei suoi confronti

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PIAZZOLI VINCENZO (BEPPE VIOLA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CALABRO NATALINO (CROCETTA CALCIO ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CENTENO EDUARDO (REVELLO CALCIO)
ALBERTO

Per avere colpito con un calcio il polpaccio di un avversario mettendo a rischio la sua incolumità

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FONTANA FABIO	(ASD AC SANGIUSTESE)	ACCONCIA DAVIDE	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)
RENTERIA QUINONEZ RONNY ROMARIO	(NICHELINO F.C. S.S.D.)	NINO ALESSANDRO	(TRECATE CALCIO)
BADENCHINI TOMMASO	(VILLASTELLONE CARIGNANO)	PESCE RICCARDO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COALOVA FABIO	(AIRASCHESE 1972)	BARROTTA TOMMASO	(ARDOR S.F. CORIO ASD)
DE PASQUALE RICCARDO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	MAGGI LORENZO	(ASCA ALESSANDRIA)
BAUDINO MARCO	(ASD AC SANGIUSTESE)	DE LORENZO STEFANO	(AVIGLIANESE)
CANNONERO JACOPO	(CAPRIATESE)	FORMIA MATTEO	(CIGLIANO CALCIO)
VALENTI DANIELE	(CIGLIANO CALCIO)	MAFFEI MARCO	(CRESCENTINESE)
BOTTA ANTONIO	(CROCETTA CALCIO ASD)	BERTI STEFANO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
MANFRIN MATTIA	(FORTITUDO F.O.)	BUSSONE MATTEO	(LA NUOVA LANZESE)

FAVATA ALESSANDRO	(LA NUOVA LANZESE)	LEKAJ MATTEO	(LA NUOVA LANZESE)
FASANO GABRIELE	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	FASSINA LORENZO	(LUSERNA)
CHAHID ISMAELE	(MONCALIERI CALCIO 1953)	ALFANO MAX	(NICHELINO F.C. S.S.D.)
MILANESIO MARCO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	NARDO MATTEO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
FACCHINI LEONARDO	(PIOSSASCO)	LEO ALESSIO FRANCES	(ROSTA CALCIO)
MEGLIOLA SIMONE	(ROSTA CALCIO)	NEGRO RICCARDO	(SAN BERNARDO)
ANASTASIO ANDREA	(SAN MAURIZIO C.SE)	GERARDI MATTEO	(SUSA S.S.D. A . RL.)
MARITANO MARCO	(SUSA S.S.D. A . RL.)	VESCIO FABIO	(SUSA S.S.D. A . RL.)
VIRZI DANNY	(TORINESE 1894 ASD)	COSTA LAIA MARCOPIERO	(VALLORCO)
ALBANESE DANILO	(VARALPOMBIESE 1925)	BAILO ALESSANDRO	(VENAUS)
RIZZO CHRISTIAN	(VENAUS)	SMERIGLIO MARCO	(VENAUS)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GRANATELLA BRYAN	(CASSINE)	CAFA ERIC	(NICHELINO F.C. S.S.D.)
CIRILLO FABIO	(ORBASSANO CALCIO)	SHTEMBARI LEDJO	(ORBASSANO CALCIO)
PAROLA PIETRO	(ROSTA CALCIO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MANGERUGA LORENZO	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	ROTUNDO MANUEL	(ASD AC SANGIUSTESE)
GALLO SIMONE	(AVIGLIANESE)	SACCO JACOPO	(AVIGLIANESE)
ABELA LORENZO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	BADJI SYLVAIN	(BEPPE VIOLA CALCIO)
ONJEFU TERENC	OWOCIHIO (BEPPE VIOLA CALCIO)	PACELLI ALESSANDRO	(BEPPE VIOLA CALCIO)
INFANTE DAVIDE	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)	ALLOISIO EDOARDO	(CAPRIATESE)
CAIRELLO ALESSANDRO	(CAPRIATESE)	ZANON MARCO	(CARIGNANO A.S.D.)
MAZZON NICOLAS	(CARPIGNANO)	COMOTTO SEBASTIANO	(CIGLIANO CALCIO)
CURRI CARLO	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	DEIANA MATTIA	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)
IODICE CLEMENTE	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	MARIANO LUIGI	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)
AMATO SAMUELE	(CRESCENTINESE)	GENTILE GABRIEL	(CROCETTA CALCIO ASD)
ORIGLIA FILIPPO	(CUMIANA SPORT)	RUGGIERO NICOLA	(CUMIANA SPORT)
DEL PRETE ALBERTO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)	PASSARELLI ROCCO	RICCARDO (F.C. PIOSSASCHESE ASD)
ETZI MATTIA	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	REINAUDO NICOLA	(FOOTBALL CLUB VIGONE)
CANCELLIERI PAOLO	(FORTITUDO F.O.)	PORTA TOMMASO	(GAGLIANICO C.S.I.)

GIARDINA STEFANO	(GASSINOSANRAFFAELE)	MARCHIORETTO DIEGO	(GASSINOSANRAFFAELE)
GUEYE SERIGNE SALIOU	(GRAVELLONA SAN PIETRO)	CORDA EMANUELE	(INFERNOTTO CALCIO)
PONTI FEDERICO	(INFERNOTTO CALCIO)	BALDO EMANUELE	(LA NUOVA LANZESE)
ODDI MATTEO	(LA NUOVA LANZESE)	ANGELONI DANIELE	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)
FAI FEDERICO	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)	ROSA CHRISTIAN	(LUSERNA)
GALLINO FILIPPO	(MARENE)	STENDARDO VITTORIO	(MARENE)
BESUZZO STEFANO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)	MONZEGLIO MIRKO	(MONCALVO CALCIO)
VETRI DANIELE	(MONCALVO CALCIO)	PREKA MATTEO	(MURAZZO)
SHEHU ANDI	(MURAZZO)	AIMONETTO ALESSANDRO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
CORSO MAURO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	VARACALLI ALESSANDRO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
CARELLA RICCARDO	(PIANEZZA)	TOBIA ALESSIO	(PIANEZZA)
NARANJO BARRERA ANDRES FELIPE	(PIOSSASCO)	CONTESTABILE LORENZO	(POL. PARADISO COLLEGNO)
ANGELO PIETRO	(POLISPORTIVA GARINO)	GRAMAGLIA FEDERICO	(POLISPORTIVA GARINO)
CANZIANI LORENZO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	BECCHIO MARCO	(PRO POLONGHERA)
LONGO MICHELE	(PRO POLONGHERA)	GABUTTO LORENZO	(REVELLO CALCIO)
ROMERO DIEGO JAVIER	(REVELLO CALCIO)	GARDIN LUCA	(ROSTA CALCIO)
MAFFEI TOMMASO	(ROSTA CALCIO)	VENTURA SIMONE	(ROSTA CALCIO)
PERTILE GABRIEL	(SAN GIACOMO CHIERI)	DI MATTEO FILIPPO	(SAN MAURIZIO C.SE)
NICOLETTI ALESSANDRO	(SAN MAURIZIO C.SE)	DE AMBROSI MATTIA	(SERRAVALLESE 1922)
AGOSTINO LUCA	(SUSA S.S.D. A . RL.)	COTTERCHIO ANDREA	(SUSA S.S.D. A . RL.)
FOCH GABRIELE	(SUSA S.S.D. A . RL.)	CRIVAT AMER MIHAIL	(TORINESE 1894 ASD)
DEL FRARI GABRIELE	(TORINESE 1894 ASD)	DEL FRARI LORENZO	(TORINESE 1894 ASD)
GARCEA ALESSANDRO	(TORINESE 1894 ASD)	OUGRI SALAHEDDINE	(TORINESE 1894 ASD)
PERETTO ALESSANDRO	(TORINESE 1894 ASD)	TERLIZZI DAVIDE	(TORINESE 1894 ASD)
IACOMETTI ANDREA	(TRECATE CALCIO)	CAMPANELLA NICOLA	(VALLE PO)
DEVALLE SAMUELE	(VALLE PO)	FERRERO DAVIDE	(VALLE PO)
BENOUKAISS BRAHIM	(VALLORCO)	ILIUTA DENNIS STEFAN	(VALLORCO)
FUSE ANDREA	(VARALPOMBIESE 1925)	MARCHESE FILIPPO	(VARALPOMBIESE 1925)
LAIDELLI SIMONE	(VENAUS)	SARRA FILIPPO	(VIGUZZOLESE)
CRIVELLO THOMAS	(VILLASTELLONE CARIGNANO)	GERACI ANTONIO	(VINOVO SPORT EVENTS)
BOLOGNA PAOLO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)	GALLO LUKAS MAURO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)
GUERRA MARCO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)		

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 22/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCALFI CARLOTTA

(GONZAGA S.S.D.A.R.L.)

ERRATA CORRIGE

Sul comunicato ufficiale n. 42 del 22/10/2026 Campionato Under 19 Calcio a Cinque per errore arbitrale appare il sottonotato risultato

DIELLE AUTO FUTSAL – C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE 5-1

deve invece leggersi:

DIELLE AUTO FUTSAL – C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE 6- 1

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

a) Seduta del 15.10.2026. Collegio composta da: Dott. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Eleonora Giugno (Componente), Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclamo della Società BIELLESE 1902 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 24 del 24/09/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara BIELLESE 1902 – VANCHIGLIA 1915 disputata in data 13/09/2026-Campionato Regionale Under 17 C11 Maschile

Con reclamo inviato a mezzo Pec, e correttamente preannunciato, la società BIELLESE 1902 si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del ricorso della Società Vanchiglia, ha irrogato la sanzione del 0-3 a tavolino in favore di quest'ultima poiché la Società BIELLESE aveva schierato in campo il calciatore Alessandro Cirio, ancora in costanza di squalifica a seguito dell'ultima partita dello scorso campionato di Under16 quando lo stesso militava nella medesima squadra della BIELLESE.

La Società reclamante segnala che in realtà il Cirio avrebbe già scontato la sua giornata di squalifica nella partita di Serie D Saluzzo – Biellese (non essendo stato inserito nella distinta ufficiale), prima partita ufficiale della sua (nuova) categoria di appartenenza, così come disposto dal comma 7 dell'art. 21, C.G.S.

La Società Vanchiglia ha prodotto controdeduzioni con cui ha richiesto il rigetto del reclamo.

La prima udienza del 08.10.2026 veniva rinviata all'odierna udienza, per approfondimenti istruttori e soprattutto per trattare congiuntamente il presente reclamo e quello presentato dalla Società Carmagnola (relativo alla partita di Under 17 contro la Società Chisola), trattando entrambi della stessa materia riguardante la corretta applicazione del comma 7 dell'art 21, C.G.S..

Il reclamo può trovare accoglimento.

Va innanzitutto specificato che trattasi di una questione molto articolata e complessa, che parte da un dato normativo poco chiaro e si muove in una giurisprudenza con orientamenti difformi. Se è quindi difficile dipanare la materia per gli operatori del diritto sportivo e gli Organi di giustizia, a maggior ragione lo è per le Società che si trovano coinvolte in casistiche analoghe a quella che ci occupa.

Ciò premesso, occorre partire dal dato normativo dell'art. 21, e in particolare dal comma 7: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6 [...]"*.

La disposizione è un'eccezione alla casistica "ordinaria" disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo (*"il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quanto è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7 [...]"*), e si distingue in due fattispecie: il cambio di società (come nel caso del già citato reclamo presentato dalla Società Carmagnola, la cui relativa decisione di questa Corte viene pubblicata sul medesimo C.U. odierno, e alle cui motivazioni si rimanda) e/o il cambio di categoria (come nel caso di specie della società BIELLESE).

Per quanto riguarda il caso della reclamante, indubbiamente il giocatore Cirio, avendo compiuto i 16 anni di età, non poteva più scontare la sua residua giornata di squalifica secondo le regole ordinarie del comma 2, non avendo più titolo a partecipare alle gare del campionato Under 16.

Occorre dunque chiarire cosa si intende con l'espressione *"prima squadra della categoria di appartenenza"*, prevista dal comma 7 della norma appena citata. La questione è ancora più controversa nel caso di specie, in quanto vista la sua condizione di ultrasedicenne, il Cirio avrebbe titolo a partecipare a più campionati di più categorie, dall'Under 17 sino alla Serie D (massimo campionato a cui partecipa una squadra della propria Società).

Risulta difficile risalire alla corretta interpretazione letterale della disposizione vista l'ambiguità e genericità del termine "categoria", e allo stesso modo anche la giurisprudenza federale molto ondivaga sul punto (come già sottolineato dal provvedimento di primo grado), non aiuta a dipanare la questione. Anche la soluzione adottata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, a parere di questa Corte non può trovare pregio: risulta infatti difficilmente condivisibile l'assunto che il Cirio, in realtà, non avrebbe cambiato categoria, trovandosi a giocare anche nel presente anno sportivo nella categoria SGS. Considerare l'intero SGS come unica categoria, invero, sembra una interpretazione troppo forzata della questione: bisognerebbe allora considerare i dilettanti come unica (macro)categoria, e allo stesso modo come unica (macro)categoria anche i professionisti. Come dovrebbero definirsi, allora, le singole (micro)"categorie", appunto, dell'Under 16, Under 17, Prima categoria, Eccellenza, Serie D, Serie B, ecc? Tale soluzione,

dunque, nell'incertezza della materia, appare soltanto un tentativo di "aggirare" la problematica che ci occupa (e cioè la corretta interpretazione del comma 7) arrivando a negare quasi che tale problematica esista (perché se il Cirio non ha cambiato categoria, indubbiamente si ricade nella più agevole e ordinaria ipotesi del comma 2). Tale soluzione, dunque, non può essere condivisa da Questa Corte.

Orbene, pur riconoscendo l'esistenza di orientamenti della giurisprudenza di segno contrario (come quelli citati dal Giudice di primo grado), vi è un importante precedente deciso proprio dagli Organi di giustizia sportiva di questo Comitato Regionale, deciso in maniera conforme sia in primo che in secondo grado, e confermato in via definitiva anche dal Collegio di Garanzia, Prima Sezione, con la decisione n. 17/2025 pubblicata in data 03.03.2025. In un caso del tutto assimilabile a quello di specie, la Società Luese Cristo aveva schierato nella prima partita del campionato di Eccellenza della nuova stagione un calciatore che, a detta della società ricorrente Olmo Cuneo, si trovava ancora in costanza di squalifica (nel campionato precedente di Under 19, il calciatore – allora militante nella Società Bra - era stato squalificato per 5 giornate, e ne aveva scontate nel medesimo precedente campionato di Under 19 soltanto 4, coincidenti con le ultime 4 giornate). La Luese, invece, ribatteva che il calciatore aveva già scontato anche l'ultima giornata di squalifica, non essendo stato inserito dalla Società Bra nella distinta della sua ultima partita del campionato di Serie D disputata l'anno precedente (a campionato di Under 19, appunto, già concluso). Secondo la Luese, quindi, il giocatore (con ancora una giornata di squalifica da scontare) si era trovato proprio nella situazione descritta dal comma 7 dell'art. 21 C.G.S.: nell'impossibilità di scontare la squalifica seguendo le regole ordinarie dell'art. 21, comma 2, *"nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quanto è avvenuta l'infrazione"* (poiché il campionato di Under 19 si era concluso), era stato seguito il disposto del comma 7 del medesimo articolo interpretando come *"la prima squadra della categoria di appartenenza"* la squadra del Bra militante in Serie D (massimo campionato a cui era iscritta la Società), ove appunto il calciatore aveva titolo di giocare, e quindi anche *apparteneva*. Questa la decisione del Giudice Sportivo di primo grado: *"[...] ad avviso di questo Giudice, considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali) sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando" un giocatore squalificato con la convocazione per una partita di rango superiore [...]".*

A seguito di reclamo dell'Olmo Cuneo, tale decisione – con analoghe motivazioni – era stata confermata anche dalla Corte Sportiva di appello.

A seguito di ulteriore impugnazione, si era dunque giunti alla decisione del Collegio di Garanzia citata in precedenza, che aveva confermato le precedenti decisioni degli Organi di giustizia territoriali, ritenendo che avessero ben applicato la normativa contemperando in maniera corretta i due principi dell'omogeneità e dell'effettività delle sanzioni.

Ciò posto, merita rilievo altresì un ulteriore aspetto: in un quadro così complesso e articolato - in cui le Società non hanno linee guida chiare da seguire, decisioni uniformi della giurisprudenza sportiva a cui affidarsi, o dati normativi inequivocabili da rispettare - appare del tutto sproporzionato e iniquo, oltre che sportivamente ingiusto, sanzionarle con una sanzione così severa e penalizzante come lo 0-3 a tavolino (per di più in un caso come quello di specie, ove il risultato deciso a tavolino dai Giudici ribalta completamente il risultato sportivo ottenuto sul campo). Non si tratta, quindi, di attribuire rilievo a categorie fumose e difficilmente dimostrabili come la buona fede o l'errore scusabile (il cui riconoscimento come "precedente giurisprudenziale" produrrebbe effetti imprevedibili a discapito della certezza del diritto sportivo e della regolarità delle sue competizioni), ma di attribuire maggior valore al risultato ottenuto sul campo rispetto ad una decisione giurisprudenziale presa a tavolino, in situazioni dove gli

stessi Organi di Giustizia, a livello sia territoriale che nazionale, non hanno ancora elaborato un'interpretazione uniforme e unanime per risolvere la questione.

E ancora, nell'attesa di un chiarimento definitivo da parte direttamente del legislatore sportivo, sarebbe auspicabile che quantomeno gli Organi di giustizia sportiva territoriali, in accordo con il Comitato Regionale, trovassero una soluzione unanime e condivisa alla questione, in modo da chiarificare anche alle Società sportive coinvolte il modo corretto di operare nei casi analoghi a quello di specie (come d'altronde fatto con la questione della violazione del numero di slot utilizzabili per le sostituzioni; sul punto si rimanda alle motivazioni della decisione di questa Corte in riferimento alla partita Volpiano – Cigliano, pubblicata sul medesimo C.U. odierno).

Tutto ciò premesso, la decisione impugnata deve quindi essere annullata e riformata nel senso di omologare il risultato ottenuto sul campo dalla Società BIELLESE contro la Società Vanchiglia

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

ACCOGLIE

il reclamo presentato dalla Società BIELLESE 1902

e per l'effetto

DISPONE L'OMOLOGAZIONE

del risultato ottenuto sul campo nella partita BIELLESE 1902 – VANCHIGLIA 1915 4 – 2 disputata in data 13/09/2026 e valevole per il Campionato Regionale Under 17 C11 Maschile, con relativo annullamento di quanto disposto sul punto dal Giudice Sportivo di primo grado

Dispone la restituzione alla Società reclamante della tassa di reclamo, qualora già versata.

Il Presidente estensore
Dott. Ugo Annona

b) Seduta del 15.10.2026. Collegio composta da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente Estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente)
Reclamo del signor Riccardo Florio tesserato presso la ASD Ivrea avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 30 del 1.10.2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara Atletico CBN - Ivrea A.S.D. disputata in data 27/09/2026, Campionato di Promozione

Con reclamo inoltrato a mezzo pec il 7 ottobre 2026, correttamente preannunciato, il giocatore, signor Riccardo Florio tesserato presso la IVREA A.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale con la quale è stata disposta la sua squalifica per cinque gare effettive.

Il provvedimento è così motivato: *"SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE. Per l'inqualificabile comportamento tenuto dal giocatore che nel momento dell'espulsione, proferiva insulti e ingiurie all'indirizzo dell'assistente a contenuto gravemente denigratorio; nell'uscire dal campo continuava con tale atteggiamento. Il calciatore in più occasioni e anche dopo il provvedimento di espulsione, rivolgeva frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti sia dell'arbitro che dell'assistente con insulti anche a carattere denigratorio. Un comportamento francamente inaccettabile per uno sportivo".*

Nel proprio atto, il reclamante ha riconosciuto di aver agito le condotte che gli sono state imputate, affermando però di aver agito in stato d'ira, e di comunque portato le scuse sia alla società di appartenenza per il danno (anche di immagine) arrecato, sia alla terna arbitrale.

Ha dunque chiesto la riduzione della sanzione a tre giornate e, in subordine, al minimo edittale di cui all'art. 36 codice di giustizia sportiva.

La parte, assieme al proprio legale, è stata sentita all'udienza del 15 ottobre e ha mostrato un genuino riconoscimento della gravità della propria condotta.

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte e il comportamento del giocatore tenuto successivamente ai fatti, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Invero, sebbene il comportamento del signor Florio sia da ricondurre, indubbiamente, alla fattispecie di cui all'art. 36 codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, ad avviso di questa Corte la sanzione disciplinare in esame, può, alla luce del riconoscimento della propria responsabilità e delle scuse sincere rivolte alla società di appartenenza e alla terna arbitrale, trovare temperamento ai sensi dell'art. 13, comma 2, ed essere pertanto ridotta a tre giornate effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

ACCOGLIE

il reclamo del giocatore Riccardo Florio, e per l'effetto ridetermina la sanzione a lui irrogata nella squalifica a tre giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, nella misura già versata.

Il componente estensore
Avv. Claudia Guzzo

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

c) Seduta del 15.10.2026. Collegio composta da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente Estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente)

Reclamo della ASD CIGLIANO CALCIO (TO) avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 12 del 01/10/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara FC VOLPIANO – CIGLIANO CALCIO disputata in data 26/09/2026

Con reclamo inviato a mezzo Pec la società CIGLIANO CALCIO dà atto del fatto che ha visto accogliersi il proprio ricorso in primo grado nei confronti dell'FC Volpiano per avere quest'ultima utilizzato 4 slot di sostituzioni - circostanza vietata dal regolamento che individua nel numero di 3 gli slot massimi utilizzabili - ma si duole del fatto che il provvedimento indicato abbia punito la compagine avversaria "soltanto" con un'ammenda e con la squalifica dell'allenatore avversario, sostenendo, invece, che nel caso di specie debba applicarsi l'art. 10, comma 5, lett. C) del C.G.S., che dispone la ripetizione della gara.

Questa Corte ritiene di dover respingere il ricorso proposto dalla Società ASD CIGLIANO CALCIO.

Sul punto, infatti, è doveroso segnalare a tutte le Società che gli Organi di giustizia sportiva territoriali (di primo grado regionale e provinciali, e di secondo grado) d'intesa con il Comitato Territoriale del Piemonte e della Valle D'Aosta (comprensivo tutte le delegazioni provinciali di appartenenza) hanno statuito, nel silenzio normativo che non prevede una esplicita sanzione per la violazione sul numero di slot utilizzati per le sostituzioni, che:

- non possa irrogarsi la sanzione della perdita della gara, giudicata sproporzionata ma in ogni caso prevista dal C.G.S. soltanto per specifiche tassative ipotesi che ne impediscono un'applicazione analogica disporre la ripetizione;

- non possa parimenti irrogarsi "automaticamente" neanche la sanzione della ripetizione della gara, perché in alcuni determinati casi produrrebbe in concreto degli effetti paradossali ed antisportivi (si pensi al caso in cui una squadra stia perdendo inesorabilmente la gara e, a pochi minuti dalla fine, utilizzi un ulteriore e erroneo 4° slot al solo fraudolento fine di vedersi assegnata dalla giustizia sportiva "a tavolino"

la possibilità di ripetere la gara che invece stava inesorabilmente perdendo sul campo); e in ogni caso creerebbe numerose difficoltà organizzative alle società ed ai comitati territoriali che potrebbero ritrovarsi diverse gare da ripetere e ricalendarizzare;

- pertanto, l'unica sanzione che appare adeguata alla violazione commessa (salvo ipotesi di dolo valutabili diversamente caso per caso) è l'irrogazione di un'ammenda pari ad euro 100,00 alla società e di una squalifica di una giornata al dirigente responsabile e all'allenatore (o, come nel caso di specie, di due giornate all'allenatore laddove non sia indicato nella distinta ufficiale il nome del dirigente responsabile). Tra l'altro, tale soluzione appare l'unica in grado di eliminare la discrezionalità del singolo Giudice e del singolo caso, affidando ad un'interpretazione conforme di tutti gli Organi di giustizia sportiva territoriali la risoluzione di casi analoghi a quello che ci occupa, in modo da garantirne l'unanime e conforme applicazione anche in futuro.

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

il reclamo presentato dalla società ASD CIGLIANO CALCIO confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

Vista la complessità e la novità della questione trattata e della decisione adottata, dispone che non venga addebitata alla Società reclamante la tassa di reclamo (e che quindi venga restituito alla stessa il contributo già versato per il ricorso di primo grado).

Il Componente Estensore
Avv. Eleonora Giugno

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

d) Seduta del 15.10.2026. Collegio composta da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente Estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente)
Reclamo della CALCISTICA ENVIESE A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 16 del 1/10/2026, Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla partita A.S.D. CERVIGLIASCO – CALCISTICA ENVIESE A.S.D. disputata in data 23/09/2026 nell'ambito della Coppa Provincia, girone 1.

Con reclamo inoltrato in data 2/10/2026, la società CALCISTICA ENVIESE A.S.D. impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica fino al 30/11/2026 al dirigente LODO MATTIA perchè *"al termine della gara teneva un comportamento pesantemente offensivo e minaccioso, unitamente ai propri giocatori, nei confronti dell'arbitro, unitamente ad altra persona che si qualificava come presidente della società e che colpiva a calci e pugni la porta dello spogliatoio"*; nonché la squalifica fino al 30/11/2026 del sig. PAIRONE GIANLUCA poiché *"al termine della gara accedeva agli spogliatoi e unitamente agli altri tesserati offendeva e minacciava l'arbitro e colpiva con calci e pugni la porta dello spogliatoio"*.

La reclamante nega completamente tale ricostruzione dei fatti, dichiarando sia il LODO sia il PAIRONE come estranei agli accadimenti e chiedendo quindi l'annullamento delle rispettive sanzioni.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento per quanto riguarda la posizione di PAIRONE Gianluca, mentre va respinto per la posizione riferita a LODO Mattia.

Va innanzitutto premesso che il narrato del direttore di gara (già dotato ex lege di fede privilegiata ex art. 61, co. 1, C.G.S.) per coerenza interna, precisione descrittiva e linearità espositiva, appare assolutamente credibile e verosimile; per contro, le allegazioni difensive della società reclamante, la quale, anche

mediante le dichiarazioni provenienti dalla società ospitante, nega ogni accadimento, non appaiono credibili.

Dal referto risulta infatti che, al termine dell'incontro, l'arbitro veniva attinto da condotte offensive e minacciose poste in essere da più tesserati della Calcistica Enviense e, quanto alla posizione dei dirigenti, viene espressamente riportato che Lodo Mattia, dirigente responsabile, lo minacciava con espressioni ingiuriose. Il referto aggiunge che vi era anche *"uno sconosciuto non inserito in distinta che si qualificava come Presidente della società"*, il quale minacciava l'arbitro e colpiva con calci e pugni la porta dello spogliatoio.

Invece, rispetto all'identificazione del soggetto autore della condotta contestata al sig. Pairone Gianluca si osserva innanzitutto che il provvedimento del Giudice di primo grado attribuisce a quest'ultimo la condotta sopra descritta sebbene il referto arbitrale non indichi esplicitamente il suo nominativo.

Orbene, la formulazione utilizzata dal Direttore di gara – *"uno sconosciuto non inserito in distinta che si qualificava come presidente della società"* – non permette di ricavare, con il necessario grado di certezza, l'identità del soggetto in questione. Il referto, infatti, attesta l'episodio e ne descrive l'autore solo attraverso la mancata presenza in distinta e l'autoqualificazione dell'interessato come presidente della società.

Tali elementi, pur idonei a dimostrare che vi è stato effettivamente un ulteriore concorrente nelle condotte minacciose e violente, non bastano ad individuare tale soggetto nel sig. Pairone Gianluca.

Ne consegue che la sanzione inflitta a Pairone Gianluca non può essere confermata: non già perché, lo si ribadisce, il referto arbitrale sia inattendibile, bensì perché esso, in merito all'identità del concorrente di Lodo Mattia, non permette di superare la soglia minima di certezza necessaria per ascrivere personalmente la condotta al reclamante.

Diversa conclusione deve essere raggiunta con riguardo al sig. Lodo Mattia, la cui condotta è precisamente, in termini puntuali e inequivocabili, descritta nel referto arbitrale.

Si tratta di una condotta di indubbia gravità, tanto per il contenuto delle frasi rivolte all'arbitro quanto per il contesto complessivo nel quale esse risultano proferite, che giustifica pienamente la valutazione del primo giudice e rende proporzionata la sanzione da questi irrogata.

Alla luce delle considerazioni che precedono va accolto il reclamo proposto nell'interesse di Pairone Gianluca, con conseguente annullamento della squalifica; va invece rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Lodo Mattia, dovendo ritenersi pienamente provata, sulla base del referto arbitrale, la condotta offensiva e minacciosa a lui ascritta, correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello

in parziale riforma del provvedimento impugnato e in parziale accoglimento del reclamo,

ANNULLA

la squalifica inflitta al sig. PAIRONE GIANLUCA,

RESPINGE

il reclamo con riguardo alla sanzione irrogata al sig. LODO Mattia, che si conferma nella squalifica fino al 30/11/2026.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione del contributo di reclamo, qualora già incamerato

Il Componente Estensore
Avv. Antonio Vallone

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

**e) Seduta del 15.10.2026. Collegio composta da: Dott. Ugo Annona (Presidente estensore),
Avv. Eleonora Giugno (Componente), Avv. Antonio Vallone (Componente)**

**Reclamo della A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA QUEENCAR avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 30 del 01/10/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d' Aosta in relazione
alla gara A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA QUEENCAR – A.S.D. CHISOLA CALCIO disputata in data
20/09/2026-Campionato Regionale Under 17 Prima Serie**

Con reclamo inviato a mezzo Pec, e correttamente preannunciato, la società A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA QUEENCAR si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del ricorso della Società Chisola, ha irrogato la sanzione del 0-3 a tavolino in favore di quest'ultima poiché la Società CARMAGNOLA aveva schierato in campo il calciatore Simone Brun, ancora in costanza di squalifica a seguito dell'ultima partita dello scorso campionato di Under16 quando lo stesso militava nella squadra Vinovo (C.U. n. 91 del 16.04.2026).

Il CARMAGNOLA con un articolato reclamo segnala che in realtà il Brun avrebbe già scontato la sua giornata di squalifica nella partita di Eccellenza Monregale – Carmagnola (non essendo stato inserito nella distinta ufficiale), prima partita ufficiale della sua nuova squadra, così come disposto dal comma 7 dell'art. 21, C.G.S.

La Società Chisola ha prodotto controdeduzioni con cui ha richiesto il rigetto del reclamo.

All'odierna udienza, come da sua richiesta è stato sentito il Presidente della reclamante, che ha insistito nell'accoglimento del reclamo.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Va innanzitutto specificato che trattasi di una questione molto articolata e complessa, che parte da un dato normativo poco chiaro e si muove in una giurisprudenza con orientamenti difformi. Se è quindi difficile dipanare la materia per gli operatori del diritto sportivo e gli Organi di giustizia, a maggior ragione lo è per le Società che si trovano coinvolte in casistiche analoghe a quella che ci occupa.

Ciò premesso, occorre partire dal dato normativo dell'art. 21, e in particolare dal comma 7: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6 [...]".*

La disposizione è un'eccezione alla casistica "ordinaria" disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo (*"il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quanto è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7 [...]"*), e si distingue in due fattispecie: il cambio di società (come nel caso che ci occupa) e/o il cambio di categoria. Per quanto riguarda il caso della reclamante, è indubbio che il giocatore Brun abbia cambiato Società nella nuova, attuale, stagione sportiva, essendosi trasferito dal Vinovo alla Società CARMAGNOLA, appunto.

Occorre dunque chiarire cosa si intende con l'espressione *"prima squadra della nuova società"*, prevista dalla norma in questione. Nonostante l'ondivagare della giurisprudenza federale sul punto (come già sottolineato dal provvedimento di primo grado), l'interpretazione letterale da attribuirsi alla norma, a differenza dell'altra casistica del "cambio di categoria", appare abbastanza certa: l'espressione *"prima squadra della nuova società"*, infatti, a livello letterale può soltanto, e indubbiamente, significare *"la squadra della nuova società che gioca nel campionato di maggior rilievo"* (nel caso di specie, l'Eccellenza). Supporta tale interpretazione anche l'ultima sentenza reperibile sul punto, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, in data 4 maggio 2026 (n. 17/2026), in cui si legge: *"[...] È evidente, quindi, che la fattispecie rientri nell'ambito del comma 7 del citato articolo 21 del CGS FIGC, a mente del quale,*

appunto, la sanzione della squalifica doveva essere scontata nella prima squadra del nuovo sodalizio anche ove quest'ultimo militi in diversi campionati. Infatti, sul pacifico presupposto che il combinato disposto di cui ai commi 2, 6 e 7 del citato art. 21 CGS FIGC si fonda essenzialmente sulla necessità di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione, il legislatore, con l'utilizzazione dell'espressione "prima squadra", non lascia spazio ad alcun dubbio e, nel caso in cui la nuova società sportiva militi in diversi campionati, la squalifica deve essere necessariamente scontata nella prima squadra e ciò, evidentemente, in deroga ai principi generali di "omogeneità" e "proporzionalità", secondo i quali la sanzione andrebbe scontata nella competizione avente uguale rilevanza rispetto a quella nell'ambito della quale è stato commesso l'illecito sportivo in relazione al quale la sanzione è stata comminata (Collegio di Garanzia Sez. I, decisione n. 20/2020 e n. 35/2017). Ad ogni modo, ed al netto del chiaro tenore letterale del comma 7 dell'art. 21, tale disposizione assicura quei principi cardine del sistema sanzionario, ovvero l'"effettività" e l'"afflittività" della sanzione, potendosi, diversamente, verificare che il calciatore, pur essendo in età per essere schierato anche in competizioni Juniores, non venga mai in esse impiegato, eludendo così di fatto la sanzione stessa [...]".

Inoltre, viene ancora sottolineato come la ratio di tale disposizione, oltre ad aderire al principio dell'effettività delle sanzioni, impedisce che un calciatore squalificato venga addirittura "premiato" dal sistema trovandosi nella situazione di non poter giocare una partita di un campionato di "rango inferiore", ma potendo invece giocare una partita di un campionato di "rango superiore".

Tornando al caso di specie, appare quindi errata l'interpretazione data alla norma dal Giudice di primo grado, che ne ha così conseguentemente, ma erroneamente, dedotto la sconfitta a tavolino della reclamante CARMAGNOLA, considerando ancora in costanza di squalifica il calciatore Brun al momento della partita in oggetto contro la Società Chisola.

Ciò posto, merita rilievo altresì un ulteriore aspetto: in un quadro così complesso e articolato (e lo è ancora di più la situazione di "cambio di categoria", che viene analizzata nello specifico nella decisione di questa Corte pubblicata sul medesimo C.U. odierno e riferita alla partita Biellese-Vanchiglia, alle cui motivazioni si rimanda) - in cui le Società non hanno linee guida chiare da seguire, decisioni uniformi della giurisprudenza sportiva a cui affidarsi, o dati normativi inequivocabili da rispettare - appare del tutto sproporzionato e iniquo, oltre che sportivamente ingiusto, sanzionarle con una sanzione così severa e penalizzante come lo 0-3 a tavolino (per di più in un caso come quello di specie, ove il risultato deciso a tavolino dai Giudici ribalta completamente il risultato sportivo ottenuto sul campo). Non si tratta, quindi, di attribuire rilievo a categorie fumose e difficilmente dimostrabili come la buona fede o l'errore scusabile (il cui riconoscimento come "precedente giurisprudenziale" produrrebbe effetti imprevedibili a discapito della certezza del diritto sportivo e della regolarità delle sue competizioni), ma di attribuire maggior valore al risultato ottenuto sul campo rispetto ad una decisione giurisprudenziale presa a tavolino, in situazioni dove gli stessi Organi di Giustizia, a livello sia territoriale che nazionale, non hanno ancora elaborato un'interpretazione uniforme e unanime per risolvere la questione.

E ancora, nell'attesa di un chiarimento definitivo da parte direttamente del legislatore sportivo, sarebbe auspicabile che quantomeno gli Organi di giustizia sportiva territoriali, in accordo con il Comitato Regionale, trovassero una soluzione unanime e condivisa alla questione, in modo da chiarificare anche alle Società sportive coinvolte il modo corretto di operare nei casi analoghi a quello di specie (come d'altronde fatto con la questione della violazione del numero di slot utilizzabili per le sostituzioni; sul punto si rimanda alle motivazioni della decisione di questa Corte in riferimento alla partita Volpiano - Cigliano, pubblicata sul medesimo C.U. odierno).

Infine, *ad abundantiam*, si specifica che la partita in oggetto tra il Chisola e il CARMAGNOLA è stata la seconda partita del campionato Under 17 di questa stagione sportiva, e non la prima; pertanto, sarebbe quantomeno dubbio, se non addirittura assente *ab origine*, l'interesse ad agire della società Chisola, in quanto pur aderendo ad un'interpretazione contraria a quanto fin qui sostenuto e addivenendo così ad una decisione opposta a quella odierna, il calciatore Brun avrebbe dovuto scontare la propria squalifica

nella prima giornata del campionato Under 17, e quindi contro la Società CBS Scuola Calcio (unica legittimata, allora, ad agire per le motivazioni sostenute dalla Società Chisola nel presente procedimento).

Tutto ciò premesso, la decisione impugnata deve quindi essere annullata e riformata nel senso di omologare il risultato ottenuto sul campo dalla Società CARMAGNOLA contro Società Chisola.

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello

ACCOGLIE

il reclamo presentato dalla società A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA QUEENCAR e per l'effetto

DISPONE L'OMOLOGAZIONE

del risultato ottenuto sul campo nella partita A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA QUEENCAR – A.S.D. CHISOLA CALCIO 2 – 0 disputata in data 20/09/2026 e valevole per il Campionato Regionale Under 17 Prima Serie, con relativo annullamento di quanto disposto sul punto dal Giudice Sportivo di primo grado

Dispone la restituzione alla Società reclamante della tassa di reclamo, qualora già versata.

Il Presidente estensore
Dott. Ugo Annona

f) Seduta del 15.10.2026. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente Estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente)
Reclamo della U.S.D. Pianezza (TO) avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 30 del 01/10/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara AUTOVIP SAN MAURO CALCIO – U.S.D. PIANEZZA disputata in data 27/09/2026

Con reclamo inviato a mezzo Pec la società U.S.D. Pianezza si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Sig. Francesco Mucci per *"l'inqualificabile comportamento consistito nell'introdursi dello spogliatoio dell'arbitro, rimasto aperto, per bagnare gli effetti personali del direttore di gara come successivamente confessato"*.

Nel referto di gara si legge *"riguardo lo spogliatoio, non mi è stata fornita la chiave di esso con il dirigente che mi ha accompagnato che mi ha detto che non sapeva visto che non gliel'hanno fornita essendo anche egli ospite della struttura (ndr la partita si è giocata su campo neutro). Questo non ha creato problemi fino alla fine della gara. Fischiata la fine della partita sono rientrato negli spogliatoi dietro dei giocatori del Pianezza e entrando in spogliatoio ho trovato tutti i vestiti e la sacca bagnati di acqua con una bottiglietta lanciata nello spogliatoio. Sono quindi uscito a cercare i dirigenti delle squadre e parlando della situazione con l'allenatore del Pianezza, è uscito un ragazzo dallo spogliatoio, il numero 17 segnato in distinta ovvero Mucci Francesco, che ha fatto mea culpa dicendo che era stato lui a lanciare l'acqua tra le mie cose. Rientrato nello spogliatoio mi rendo conto però che per terra e vicino alle scarpe il liquido non era trasparente ma giallo, appurando poi dall'odore dei calzini e dal segno lasciato su uno di essi (foto annessa) che fosse urina. Sono quindi uscito dallo spogliatoio e ho fatto vedere ad un dirigente del Pianezza e ad uno dell'Autovip San Mauro l'urina che si trovava per terra dicendo che avrei segnalato l'accaduto e se fosse possibile inquadrare un colpevole anche per questa azione ma senza risultati. Mi sono quindi cambiato e uscendo dell'impianto ho trovato il mister della squadra di casa e lo stesso dirigente del Pianezza, a cui ho nuovamente riferito l'accaduto, senza neanche questa volta possibilità di inquadrare il colpevole."*

Con la predetta PEC la società reclamante offriva una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nel referto di gara: *"al termine della partita, tornando negli spogliatoi, l'arbitro ha chiesto al mister Bert di indicargli chi fosse stato a bagnare con dell'acqua i suoi vestiti all'interno dello spogliatoio, in caso contrario, avrebbe indicato nel referto la responsabilità del mister e del capitano. Da parte nostra, abbiamo quindi pensato che l'arbitro avesse visto qualcuno dei nostri ragazzi entrare o uscire dallo spogliatoio, anche se come confessato da lui non era riuscito ad identificarlo. Successivamente, però alla luce di quanto è stato scritto nel comunicato di ieri, ci siamo resi conto che Francesco Mucci è stato incolpato di un fatto che in realtà non ha commesso. Di fatto, non sappiamo chi abbia bagnato i vestiti dell'arbitro e non risulta che l'arbitro abbia effettivamente identificato la persona responsabili come segnalato dalla sanzione del giudice sportivo che scrive che il direttore di gara ha ricevuto una "confessione" mai avvenuta."*

La società reclamante presentava anche la dichiarazione del proprio tesserato Sig. Mucci *"dopo la fine della partita sono stato chiamato in causa dal mister (sapendo che faccio l'arbitro) perché mi ha detto che il direttore di gara stava incolpando noi (Pianezza) per aver bagnato i vestiti, e a quel punto il mister ha chiesto la mia presenza per capire le dinamiche dell'accaduto. Quindi io mi sono presentato con il mister dal direttore di gara per domandargli cosa fosse successo e per capire il perché ci stesse incolpando. A quel punto quando l'arbitro mi ha visto arrivare e ha sentito le mie domande in merito all'accaduto mi continuava a rispondere chiedendomi nome e cognome e da lì mi son presentato dando nome cognome e numero di maglio così che il direttore di gara sapesse con chi stesse parlando, io mi verrebbe da dire "ingenuamente" glielo dato e lui mi ha risposto con "il colpevole ha confessato", da lì in avanti io e il mister increduli dell'accusa ricevuta da parte del direttore di gara chiedendomi spiegazioni, spiegando che il colpevole non ero io e domandando a lui il perché ci stesse continuando ad accusare senza un valido motivo e lui continuava a rispondere con "è lui il colpevole ha confessato" confessione che non è mai avvenuta. Questo mi dispiace tanto perché per un'incomprensione io debba scontare 4 giornate, non voglio dare troppa colpa all'arbitro perché c'è stata un'incomprensione ma spero che capiate che io non ho fatto questa cosa e che non mi sarei mai e poi mai permesso di fare una roba del genere ad un mio collega".* Dichiarazione che viene confermata anche dall'allenatore del Pianezza.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Visto il mancato riconoscimento della propria confessione da parte del sig. Mucci, apparentemente riportata sul provvedimento impugnato e sul referto arbitrale come tale, la Corte ha ritenuto effettivamente opportuno chiedere - tramite il proprio referente AIA - un supplemento di rapporto al direttore di gara. Ebbene, nelle specificazioni trasmesse dall'arbitro si legge: *"al termine della gara, rientrato nello spogliatoio, ho notato dell'acqua versata sui miei vestiti e sui miei effetti personali ed una bottiglia lanciata in mezzo alle sedie. Sono quindi uscito dallo spogliatoio per chiedere spiegazioni ai dirigenti delle squadre e per tentare di individuare il responsabile. Trovandomi di fronte i dirigenti del Pianezza, ho parlato con loro e nel mentre è intervenuto il calciatore numero 17 del Pianezza, il quale ha ammesso di essere stato lui a lanciare l'acqua. Successivamente, sono rientrato nello spogliatoio e mi sono accorto della presenza di urina sul pavimento e, in particolare, su un mio calzino (come documentato dalla foto allegata al referto di gara). Sono quindi uscito nuovamente per chiedere chiarimenti ai dirigenti di entrambe le società, trovando questa volta presenti sia un dirigente del Pianezza che uno del San Mauro. Ho domandato se vi fosse un colpevole individuabile o se qualcuno fosse a conoscenza dell'accaduto. In questa seconda occasione, nessuno dei componenti delle squadre si è fatto avanti o ha fornito informazioni utili e quindi ho poi informato entrambe le parti che il tutto sarebbe stato documentato a referto".*

Orbene, appare chiaro che l'arbitro confermi che la confessione e assunzione di responsabilità da parte del Sig. Mucci siano riferite soltanto all'episodio dell'acqua, e non già anche a quello dell'urina. Su tale ultimo episodio, dunque, gli elementi a disposizione della Corte sono questi: la circostanza che lo spogliatoio del direttore di gara fosse rimasto aperto e, quindi, accessibile ai calciatori di entrambe le società; la circostanza, che emerge chiaramente dal referto, secondo cui l'arbitro non avrebbe direttamente constatato l'uscita dallo spogliatoio di uno specifico soggetto, né avrebbe quindi individuato direttamente la persona alla quale riferire il gesto contestato; le dichiarazioni rese dal Sig. Mucci e il risultato del campo (Pianezza esce vincente dalla gara).

Tali circostanze non consentono, di per sé, di escludere che il fatto si sia verificato, ma costituiscono un elemento di rilievo nella valutazione della sua riferibilità soggettiva al Sig. Mucci. La mera possibilità di accesso allo spogliatoio da parte di tesserati di entrambe le squadre, in assenza di un'identificazione diretta dell'autore, richiede infatti un apprezzamento complessivo e rigoroso degli elementi acquisiti, e impone di considerare con particolare cautela l'attribuzione della condotta al calciatore sanzionato.

Pertanto, tenuto conto delle circostanze documentate e della necessità di graduare la risposta disciplinare in relazione agli elementi effettivamente riferibili al calciatore Mucci, la Corte ritiene provato soltanto l'episodio dell'acqua, per cui si ritiene equo rideterminare la sanzione a lui inflitta nella misura di due giornate di squalifica.

Resta quindi distinto e non sanzionato l'eventuale ulteriore gesto, gravemente offensivo e antisportivo, effettuato nei confronti del direttore di gara, rappresentato dal bagnamento con urina degli effetti personali di quest'ultimo. In relazione a tale episodio, che potrebbe anche essere autonomo e distinto rispetto alla condotta oggetto dell'odierno giudizio, si ritiene opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché valuti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la sussistenza dei presupposti per gli eventuali approfondimenti investigativi e per le determinazioni di competenza.

La trasmissione degli atti non costituisce anticipazione di giudizio sulla responsabilità di alcun tesserato, restando ogni valutazione rimessa agli organi competenti all'esito degli eventuali accertamenti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello

ACCOGLIE

il reclamo presentato dalla Società PIANEZZA e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Sig. Francesco Mucci

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, gli eventuali approfondimenti relativi all'eventuale secondo e distinto gesto segnalato, per le determinazioni di competenza.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, qualora già incamerata.

Il Componente Estensore
Avv. Eleonora Giugno

Il Presidente
Dr. Ugo Annona

g) Seduta del 15.10.2026. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente estensore); Avv. Claudia Guzzo(Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente).

Preannuncio di reclamo della società ASD River Plaine avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 30 del 01.10.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Val d'Aosta in relazione alla gara AUTOVIP SAN MAURO – ASD RIVER PLAINE del 26/09/2026, Campionato di Under 16 Regionale C11 Maschile – girone B

Visto il preannuncio di reclamo depositato in data 02.10.2026 dalla Società River Plaine, con cui si avanzava la possibilità di ricorrere avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Piemonte e Val d'Aosta inclusa nel C.U. n. 30 del 01.10.2026;

Rilevato che, nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, al predetto preannuncio non è seguito il deposito di alcun reclamo presso la Corte Sportiva d'Appello;

Considerato che, quindi, in assenza di deposito del formale reclamo, il solo preannuncio (per giunta neanche minimamente descrittivo dei fatti, dei motivi e delle richieste) non può essere valutato in alcun modo;

PQM

La Corte Sportiva d'Appello

Dichiara **inammissibile** il reclamo per mancata presentazione dello stesso a seguito di preannuncio e, per l'effetto, conferma le sanzioni già impartite dal Giudice Sportivo.

Dispone il prelievo della tassa di reclamo.

Il Presidente Estensore

Dott. Ugo Annona

7. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 01.10.2026. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Dott. Michele Penza (Componente).

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

- 1. Del sig. Marco Ceresa, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D Gattinara F.C.:**

Per la violazione dell'art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 , comma 1 lett. C), delle N.O.I.F per avere lo stesso, a far data dall'1.4.2026, affidato al sig. Mirko Celeste il ruolo ed i compiti di dirigente responsabile del settore giovanile della società dallo stesso rappresentata senza provvedere al suo tesseramento, consentendogli altresì di collaborare all'organizzazione ed alla realizzazione degli Open Day promossi dalla medesima società svoltisi nelle giornate del 13 e del 20 aprile 2026;;

- 2. Del sig. Mirko Celeste, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell'ambito e nell'interesse della società A.S.D Gattinara F.C. :**

Per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 1 lett. C), delle N.O.I.F per avere lo stesso, a far data dall'1.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente responsabile del settore giovanile della società A.S.D Gattinara F.C. pur non essendo tesserato per tale società, collaborando anche all'organizzazione ed alla realizzazione degli Open Day promossi dalla stessa e svoltisi nelle giornate del 13 e del 20 aprile 2026;

- 3. Della Società A.S.D Gattinara F.C. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Christian Picco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 3.9.2026 la Procura Federale contestava ai soggetti sopra indicati le violazioni di cui all'art. 4, comma 1, CGS e delle norme generali sul tesseramento.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione inoltrata dalla società A.S.D Carpignano in data 9 aprile 2026, relativa alla condotta posta in essere dalla società A.S.D Gattinara, la quale aveva organizzato due eventi denominati "Open Day" nelle giornate del 13 e del 26 aprile 2026, avvalendosi della collaborazione

del sig. Mirko Celeste, quale nuovo responsabile del settore giovanile e scolastico , laddove lo stesso risultava sprovvisto di tesseramento per la società A.S.D Gattinara nella stagione 2025/2026.

Alla segnalazione veniva allegata la locandina relativa agli Open Day in cui erano presenti i contatti, il nome ed il recapito telefonico del sig. Mirko Celeste, nonché il comunicato stampa diffuso dalla società, tramite social, nel quale quest'ultimo veniva presentato come nuovo responsabile del settore giovanile della società.

Nel corso dell'attività investigativa la Procura acquisiva documentazione rilevante, tra cui i fogli censimento delle società per la stagione 2025/2026, le Comunicazioni organizzative inviate dalla società A.S.D Gattinara al Coordinatore Regionale SGS Piemonte V.D.A per gli Open Day del 13 e del 26 aprile 2026 e l'estratto storico di tesseramento del sig. Mirko Celeste.

Tra l'altro, in sede di audizione in fase di indagini, il Presidente della società Gattinara rilasciava dichiarazioni ammissive, riferendo *"Per un mio errore non ho verificato la posizione di tesseramento del sig. Mirko Celeste dopo che si era dimesso dalla società Carpignano. Il mio segretario non ha effettuato il regolare tesseramento del sig. Mirko Celeste"*.

Sempre in sede di audizione in indagini, lo stesso Mirko Celeste deponeva in tal senso *"il Presidente del Gattinara mi ha chiesto di svolgere il ruolo di Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile e Scolastico. Non ho firmato nulla per mia ignoranza in quanto ritenevo scontato che la Segreteria del Gattinara si sarebbe occupata di tutta la parte burocratica in merito al mio tesseramento. Il mio ruolo è stato principalmente nell'organizzazione dell'evento, sia nella parte grafica che nella parte pubblicitaria, (...) in campo non ho svolto nessun ruolo tecnico."*

All'udienza del 01.10.2026, verificata la regolare costituzione delle parti, compariva dinanzi a questo Tribunale, l'avv. Valentina Soravia, in rappresentanza della Procura Federale (collegata da remoto), mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti.

La Procura rassegnava le proprie conclusioni chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Per il signor Marco Ceresa 5 mesi di inibizione;
- Per il signor Mirko Celeste 3 mesi di inibizione;
- Per la società A.S.D Gattinara F.C. ammenda pari ad euro 600.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti, nonché dalle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini dal sig. Mirko Celeste, risulta ampiamente provata la responsabilità dello stesso in ordine alla condotta contestata dalla Procura.

È infatti documentato che lo stesso abbia svolto attività rilevante nell'interesse della società A.S.D Gattinara occupandosi della gestione e pubblicizzazione degli Open Day del 13 e del 26 aprile 2026, assumendo ed esercitando di fatto il ruolo di responsabile del settore giovanile e scolastico pur privo di formale tesseramento.

L'invocata inconsapevolezza del mancato perfezionamento del tesseramento non attenua la responsabilità sotto il profilo disciplinare, vigendo per chi opera nel sistema federale l'onere di accertarsi della propria regolare posizione di tesseramento.

Per quel che concerne il sig. Marco Ceresa, lo stesso, quale presidente e legale rappresentante della società, era tenuto a vigilare sulla regolarità dei tesseramenti di tutti i soggetti che operano ed effettuano mansioni in nome e per conto della società. L'ammissione della mancata verifica e della svista burocratica ascrivibile alla segreteria societaria integra la violazione dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza sanciti dall'art. 4 CGS.

Infine, la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per le violazioni commesse dal proprio legale rappresentante, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma

2, CGS, per l'operato del soggetto che ha svolto attività di fatto nello svolgimento di un ruolo apicale nell'organizzazione del settore giovanile e nella gestione pubblicitaria di eventi societari rilevanti.

Per quanto attiene al piano sanzionatorio, graduando le varie responsabilità, si ritiene equo irrogare la sanzione dell'inibizione di mesi 5 per il sig. Marco Ceresa.

Quest'ultimo, in qualità di presidente della società, riveste una posizione di garanzia primaria. La mancata verifica dell'effettivo perfezionamento del tesseramento di un soggetto a cui erano state affidate mansioni di rilievo pubblico e gestionale configura una grave negligenza nell'esercizio dei doveri di vigilanza e controllo spettanti al legale rappresentante.

Le giustificazioni addotte non hanno efficacia esimente né possono affievolire significativamente la responsabilità del dirigente.

Relativamente alla posizione del soggetto non tesserato, il sig. Mirko Celeste, sebbene sia emerso dagli atti che quest'ultimo aveva fatto affidamento sulla diligenza della società quanto alla pratica di tesseramento e che non ha concretamente esercitato un ruolo sul campo (essendo privo di qualifica di allenatore), lo stesso era tenuto comunque a verificare la propria posizione prima di assumere incarichi ufficiali. Per tali ragioni, si ritiene equo irrogare la sanzione di mesi 3 di inibizione.

Infine, per la sua responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, C.G.S., si ritiene adeguato irrogare alla Società la sanzione di euro 600 di ammenda.

P.Q.M

Il Tribunale Federale Territoriale

Dichiara il signor Marco Ceresa responsabile dei fatti a lui ascritti, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di mesi 5 di inibizione;

dichiara il signor Mirko Celeste responsabile dei fatti a lui ascritti e, per l'effetto, irroga allo stesso la sanzione di mesi 3 di inibizione;

Applica la sanzione dell'ammenda di euro 600 alla società A.S.D Gattinara.

Il Componente estensore
Dr.ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

Così deciso in Torino il 01.10.2026

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12 Novembre 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 29 Ottobre 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)